ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 280

delle Comunità europee

45° anno

18 ottobre 2002

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1850/2002 della Commissione, del 17 ottobre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 1851/2002 della Commissione, del 17 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2002 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco verso alcuni paesi terzi 3

★ **Regolamento (CE) n. 1852/2002 della Commissione, del 17 ottobre 2002, che stabilisce i tassi d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio** 4

★ **Regolamento (CE) n. 1853/2002 della Commissione, del 17 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2305/95 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altra, nonché il regolamento (CE) n. 1117/2002 che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del quarto trimestre 2002 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra** 5

★ **Regolamento (CE) n. 1854/2002 della Commissione, del 17 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi** 7

Regolamento (CE) n. 1855/2002 della Commissione, del 17 ottobre 2002, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di ottobre 2002 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo 8

Regolamento (CE) n. 1856/2002 della Commissione, del 17 ottobre 2002, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 9

Regolamento (CE) n. 1857/2002 della Commissione, del 17 ottobre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova 11

Prezzo: 18 EUR

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IT

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CE) n. 1858/2002 della Commissione, del 17 ottobre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame 13

Regolamento (CE) n. 1859/2002 della Commissione, del 17 ottobre 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 15

Regolamento (CE) n. 1860/2002 della Commissione, del 17 ottobre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 17

Regolamento (CE) n. 1861/2002 della Commissione, del 17 ottobre 2002, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la undicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002 19

Regolamento (CE) n. 1862/2002 della Commissione, del 17 ottobre 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002 20

Regolamento (CE) n. 1863/2002 della Commissione, del 17 ottobre 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002 21

Regolamento (CE) n. 1864/2002 della Commissione, del 17 ottobre 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 899/2002 22

Regolamento (CE) n. 1865/2002 della Commissione, del 17 ottobre 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 23

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2002/809/CE:

★ **Decisione del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni** 25

2002/810/CE:

★ **Decisione del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, recante nomina di due membri titolari e di due membri supplenti del Comitato delle regioni** 26

2002/811/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce note orientative ad integrazione dell'allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio** 27

2002/812/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti** 37

IT

(segue in 3ª pagina di copertina)

2002/813/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati per scopi diversi dall'immissione in commercio** 62

2002/814/CE:

★ **Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Romania, del 14 maggio 2002, che adotta le modalità e le condizioni per la partecipazione della Romania al programma comunitario Fiscalis** 84

2002/815/CE:

★ **Decisione n. 1/2002 del Consiglio di associazione UE-Lituania, del 18 giugno 2002, che adotta le modalità e le condizioni generali per la partecipazione della Repubblica di Lituania ai programmi comunitari** 87

Commissione

2002/816/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 14 ottobre 2002, che modifica la decisione 1999/187/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia»** *[notificata con il numero C(2002) 3771]* 88

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1850/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2002

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

---

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
[2] GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 ottobre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	85,3
	096	29,0
	204	87,4
	999	67,2
0707 00 05	052	96,3
	999	96,3
0709 90 70	052	82,0
	999	82,0
0805 50 10	052	58,2
	388	75,3
	524	54,4
	528	51,6
	999	59,9
0806 10 10	052	106,1
	064	135,5
	400	203,3
	999	148,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	88,3
	400	84,0
	404	91,9
	512	93,8
	800	179,7
	804	95,4
	999	105,5
0808 20 50	052	90,5
	999	90,5

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1851/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2002 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco verso alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1080/2002 della Commissione [3] ha indetto una gara per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco. Le destinazioni previste per tali esportazioni sono rappresentate da tutti i paesi terzi, esclusa la zona VII quale definita in allegato al regolamento (CEE) n. 2145/92 [4], modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 [5], e ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Norvegia, delle Isole Færoer, dell'Islanda, della Russia, del Belarus, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia, del territorio dell'ex Iugoslavia, con esclusione della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, dell'Albania, della Romania, della Bulgaria, dell'Armenia, della Georgia, dell'Azerbaigian, della Moldavia, dell'Ucraina, del Kazakistan, del Kirghizistan, dell'Uzbekistan, del Tagikistan e del Turkmenistan. Data la situazione esistente sui diversi mercati nei paesi terzi, risulta opportuno escludere la Svizzera e il Liechtenstein dalle destinazioni previste da detta gara.

(2) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1080/2002 per quanto riguarda le destinazioni previste per le esportazioni.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1080/2002 è sostituito dal seguente:

«1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 000 000 di tonnellate di segala da esportare verso qualsiasi paese terzo, esclusa la zona VII quale definita in allegato al regolamento (CEE) n. 2145/92 e ad eccezione della Svizzera, del Liechtenstein, dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Norvegia, delle Isole Færoer, dell'Islanda, della Russia, del Belarus, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia, del territorio dell'ex Iugoslavia, con esclusione della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, dell'Albania, della Romania, della Bulgaria, dell'Armenia, della Georgia, dell'Azerbaigian, della Moldavia, dell'Ucraina, del Kazakistan, del Kirghizistan, dell'Uzbekistan, del Tagikistan e del Turkmenistan.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
[2] GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
[3] GU L 164 del 22.6.2002, pag. 11.
[4] GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20.
[5] GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48.

REGOLAMENTO (CE) N. 1852/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2002

che stabilisce i tassi d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 ([2]), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione ([3]), del 12 febbraio 1988, che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2623/1999 ([4]), il tasso d'interesse uniforme utilizzato per calcolare le spese di finanziamento degli interventi corrisponde ai tassi Euribor a termine di tre e di dodici mesi applicando rispettivamente una ponderazione di 1/3 e 2/3.

(2) La Commissione fissa questo tasso prima dell'inizio di ogni esercizio contabile del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei tassi d'interesse constatati durante i sei mesi che precedono la fissazione stessa.

(3) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 411/88 dispone che, se il tasso del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d'interesse specifico. Gli Stati membri hanno comunicato detti costi alla Commissione prima della fine dell'esercizio. In mancanza della comunicazione di uno Stato membro, il tasso dei costi d'interesse da applicare viene calcolato in base ai tassi d'interesse di riferimento di cui all'allegato del predetto regolamento.

(4) Conformemente alle summenzionate disposizioni, occorre fissare i tassi d'interesse per l'esercizio contabile 2003.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le spese imputabili dell'esercizio 2003 del FEAOG, sezione garanzia:

1) il tasso d'interesse di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 3,6 %;

2) il tasso d'interesse specifico di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato a:
   — 3,5 % per la Grecia e la Francia,
   — 3,4 % per l'Austria,
   — 3,3 % per l'Irlanda.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1.
([2]) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10.
([3]) GU L 40 del 13.2.1988, pag. 25.
([4]) GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 1853/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2305/95 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altra, nonché il regolamento (CE) n. 1117/2002 che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del quarto trimestre 2002 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia ([1]), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione ([2]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1539/2002 ([3]), fissa le modalità di applicazione nel settore delle carni suine del regime previsto in tali accordi. In occasione di quest'ultima modifica, per errore, non è stato incluso un nuovo gruppo di prodotti previsto nell'allegato C (b) del regolamento (CE) n. 1151/2002. Occorre pertanto modificare l'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 2305/95.

(2) Il regolamento (CE) n. 1117/2002 della Commissione ([4]) stabilisce i quantitativi disponibili nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 a norma del regolamento (CE) n. 2305/95. È necessario modificare tale regolamento in funzione del nuovo gruppo di prodotti, inserendo i quantitativi relativi a tale gruppo indicati nell'allegato II del presente regolamento.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte C dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2305/95 è sostituita dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CE) n. 1117/2002 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.
([2]) GU L 233 del 30.9.1995, pag. 45.
([3]) GU L 233 del 30.8.2002, pag. 3.
([4]) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 38.

ALLEGATO I

«C. **PRODOTTI ORIGINARI DELL'ESTONIA**

Riduzione del 100 % del dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Dal 1º.7.2002 al 30.6.2003	Incremento annuo a decorrere dal 1º.7.2003
21	09.4583	ex 0203 (1) (2) Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	2 000	375
22	09.4584	ex 1601 00 Salsicce, salami e prodotti simili, di carni, di frattaglie o di sangue, escluso il codice NC 1601 00 10 ex 1602 41 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina Prosciutti e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 41 90 ex 1602 42 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina Spalle e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 42 90 ex 1602 49 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina Altre preparazioni compresi i miscugli, escluso il codice NC 1602 49 90	960	180
E1	09.4853	0210 19 Carni di animali della specie suina, secche o affumicate, altre	100	30

(1) Esclusi i filetti presentati da soli.
(2) Esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90.»

ALLEGATO II

«*ALLEGATO*

(in tonnellate)

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1º ottobre al 31 dicembre 2002
18	900,0
L1	180,0
19	750,0
20	90,0
21	1 000,0
22	480,0
E1	50,0»

REGOLAMENTO (CE) N. 1854/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi ([1]), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2879/2000 della Commissione ([2]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1955/2001 ([3]), stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento succitato.

(2) L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2879/2000 fissa al 30 settembre la data limite per la decisione della Commissione in merito ai programmi e agli organismi di esecuzione da selezionare.

(3) Le proposte di programmi presentate dagli Stati membri nel 2002 necessitano di informazioni supplementari, che perverranno tra breve alla Commissione.

(4) Per poter ultimare l'esame e la selezione dei programmi occorre pertanto prorogare al 15 novembre 2002 la data limite per la decisione della Commissione.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere formulato nella riunione congiunta dei comitati di gestione «promozione dei prodotti agricoli»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2879/2000 il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Per i programmi presentati nel 2002 la Commissione decide entro il 15 novembre 2002.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.
([2]) GU L 333 del 29.12.2000, pag. 63.
([3]) GU L 266 del 6.10.2001, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1855/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2002

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di ottobre 2002 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2492/2001 ([2]), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 ([4]).

(2) Il regolamento (CEE) n. 2973/79 ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate a condizioni speciali per il quarto trimestre 2002. Non sono stati chiesti titoli d'esportazione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il quarto trimestre 2002 non è stata presentata alcuna domanda di titoli di esportazione per le carni bovine oggetto del regolamento (CEE) n. 2973/79.

Articolo 2

Nei primi dieci giorni del primo trimestre 2003 possono essere presentate, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1445/95, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 1 250 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

([1]) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.
([2]) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 18.
([3]) GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44.
([4]) GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1856/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2002

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione [5], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1659/2002 [7], ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

---

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.
(2) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.
(3) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.
(4) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.
(5) GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.
(6) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.
(7) GU L 251 del 19.9.2002, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 ottobre 2002, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine [1]
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	88,0	9	01
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	186,5 187,7 188,1 286,5	37 36 36 4	01 02 03 04
0207 14 60	Cosce di polli, congelate	94,6	15	01
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	225,5	21	01
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	205,0 208,7	25 23	01 02

[1] Origine delle importazioni:
01 Brasile
02 Tailandia
03 Argentina
04 Cile.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1857/2002 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2002
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) L'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova.

(3) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.
[2] GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 ottobre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	E07	EUR/100 unità	1,70
0407 00 19 9000	E07	EUR/100 unità	0,80
0407 00 30 9000	E09	EUR/100 kg	10,00
	E10	EUR/100 kg	35,00
	E11	EUR/100 kg	5,00
0408 11 80 9100	E04	EUR/100 kg	20,00
0408 19 81 9100	E04	EUR/100 kg	10,00
0408 19 89 9100	E04	EUR/100 kg	10,00
0408 91 80 9100	E06	EUR/100 kg	60,00
0408 99 80 9100	E04	EUR/100 kg	15,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dell'Estonia

E06 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia e della Lituania

E07 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, dell'Estonia e della Lituania

E09 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia

E10 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan, Filippine

E11 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia, della Lituania e dei gruppi E09, E10.

REGOLAMENTO (CE) N. 1858/2002 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2002
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.
[2] GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 ottobre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 19 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 91 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 99 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 12 00 9000	V04	EUR/100 unità	1,70
0105 19 20 9000	V04	EUR/100 unità	1,70
0207 12 10 9900	V01	EUR/100 kg	44,00
0207 12 10 9900	A24	EUR/100 kg	44,00
0207 12 90 9190	V01	EUR/100 kg	44,00
0207 12 90 9190	A24	EUR/100 kg	44,00
0207 12 90 9990	V01	EUR/100 kg	44,00
0207 12 90 9990	A24	EUR/100 kg	44,00
0207 14 20 9900	V03	EUR/100 kg	5,00
0207 14 60 9900	V03	EUR/100 kg	5,00
0207 14 70 9190	V03	EUR/100 kg	5,00
0207 14 70 9290	V03	EUR/100 kg	5,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran

V03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle zone A24 e A26

V04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e dell'Estonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1859/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2002

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione [2],

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 [3], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione [4]. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.

(2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.

(3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.

(4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

(5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.

(7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2002.

[1] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
[2] GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
[3] GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.
[4] GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 ottobre 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (2)
1703 10 00 (1)	8,35	—	0
1703 90 00 (1)	11,71	—	0

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

(2) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1860/2002 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2002
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero [3]. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.

(5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
[2] GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
[3] GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 ottobre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	42,17 (1)
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	41,14 (1)
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	(2)
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	42,17 (1)
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	41,14 (1)
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	(2)
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4584
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	45,84
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	44,72
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	44,72
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4584

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 1861/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2002

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la undicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) In conformità al regolamento (CE) n. 1331/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2002/2003 [3], si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.

(2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2002, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la undicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la undicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1331/2002, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 47,815 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
[2] GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
[3] GU L 195 del 24.7.2002, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 1862/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2002

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ([2]),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ([4]), modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ([5]), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione ([6]), modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002 ([7]), esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia.

(2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dall'11 al 17 ottobre 2002, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
([2]) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
([3]) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.
([4]) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.
([5]) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.
([6]) GU L 127 del 9.5.2002, pag. 11.
([7]) GU L 180 del 10.7.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1863/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2002

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ([2]),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ([4]), modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ([5]), e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo salvo l'Ungheria, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 900/2002, la della Commissione ([6]), modificato dal regolamento (CE) n. 1632/2002 ([7]).

(2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dall'11 al 17 ottobre 2002, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
([2]) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
([3]) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.
([4]) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.
([5]) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.
([6]) GU L 142 del 31.5.2002, pag. 14.
([7]) GU L 247 del 14.9.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1864/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2002

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 899/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ([2]),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ([4]), modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ([5]), e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione ([6]), modificato dal regolamento (CE) n. 1520/2002 ([7]).

(2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dall'11 al 17 ottobre 2002, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 899/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
([2]) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
([3]) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.
([4]) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.
([5]) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.
([6]) GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.
([7]) GU L 228 del 24.8.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1865/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2002

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 [4], ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

(3) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.

(4) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

---

[1] GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.
[2] GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.
[3] GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.
[4] GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 ottobre 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione (1)	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	– – altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	10,00
		03	35,00
		04	5,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	5,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	– – essiccati:		
ex 0408 11 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	20,00
0408 19	– – altri:		
	– – – atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	– – – – liquidi:		
	non edulcorati	01	10,00
ex 0408 19 89	– – – – congelati:		
	non edulcorati	01	10,00
	– altri:		
0408 91	– – essiccati:		
ex 0408 91 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	60,00
0408 99	– – altri:		
ex 0408 99 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	15,00

(1) Per le destinazioni seguenti:
01 paesi terzi,
02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Turchia, Hong-Kong SAR e Russia,
03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan e Filippine.
04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 ottobre 2002
recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni

(2002/809/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio del 22 gennaio 2002 [1] recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Werner BALLHAUSEN, comunicate al Consiglio in data 15 maggio 2002,

vista la proposta del governo tedesco,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Michael SCHNEIDER è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Werner BALLHAUSEN per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

[1] GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 ottobre 2002
recante nomina di due membri titolari e di due membri supplenti del Comitato delle regioni

(2002/810/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2002 ([1]), recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che due seggi di membro titolare e due seggi di membro supplente del suddetto Comitato sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni: del sig. Jan TINDEMANS, comunicate al Consiglio in data 10 aprile 2002, del sig. H.J.M. KEMPERMAN, comunicate al Consiglio in data 22 maggio 2002, della sig.ra C.W. JACOBS, comunicate al Consiglio in data 22 agosto 2002, del sig. A.M.C.A. HOOIJMAIJERS, comunicate al Consiglio in data 19 giugno 2002,

vista la proposta del governo olandese,

DECIDE:

Articolo unico

— Il sig. H.F.M. EVERS è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Jan TINDEMANS

— La sig.ra C.W. JACOBS è nominata membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. H.J.M. KEMPERMAN

— Il sig. P. JANSEN è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione della sig.ra C.W. JACOBS

— Il sig. G.D. DALES è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. A.M.C.A. HOOIJMAIJERS

per la restante durata del mandato di questi ultimi, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

([1]) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 ottobre 2002

che stabilisce note orientative ad integrazione dell'allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio

(2002/811/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'allegato VII, primo capoverso,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 2001/18/CE, prima dell'immissione in commercio di un organismo geneticamente modificato (in seguito denominata «OGM») come tale o come componente di un prodotto, deve essere presentata una notifica all'autorità competente dello Stato membro nel quale l'OGM deve essere messo in commercio per la prima volta.

(2) Ai sensi della direttiva 2001/18/CE, il notificante deve provvedere affinché il monitoraggio e la relazione sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM siano effettuati alle condizioni previste nell'autorizzazione all'immissione in commercio, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'articolo 20 della medesima direttiva. La notifica deve pertanto prevedere un piano di monitoraggio che comprenda una proposta sulla durata del piano, ai sensi delle disposizioni dell'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

(3) L'allegato VII della direttiva 2001/18/CE dovrebbe essere integrato da note destinate a fornire linee guida dettagliate sugli obiettivi, sui principi generali e sull'elaborazione del piano di monitoraggio di cui al medesimo allegato.

(4) Il comitato istituito a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE è stato consultato il 12 giugno 2002 e non ha espresso alcun parere sulla proposta di decisione della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ad integrazione delle disposizioni dell'allegato VII della direttiva 2001/18/CE si applicano le note orientative di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. HANSEN

([1]) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

ALLEGATO

INTRODUZIONE

La direttiva 2001/18/CE introduce l'obbligo per i notificanti di attuare piani di monitoraggio per ricercare e identificare gli effetti diretti o indiretti, immediati, differiti o imprevisti sulla salute umana o sull'ambiente derivanti dall'immissione in commercio di OGM, come tali o come componenti di un prodotto.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), di detta direttiva, insieme alla notifica relativa all'immissione in commercio di un OGM, i notificanti sono tenuti a presentare un piano di monitoraggio conforme alle prescrizioni dell'allegato VII della direttiva. Il piano dovrebbe contenere una proposta relativa alla sua durata, che può essere diversa da quella prevista per l'autorizzazione. L'allegato VII descrive a grandi linee l'obiettivo da raggiungere e i principi generali da seguire per definire il piano di monitoraggio di cui agli articoli 13, paragrafo 2, 19, paragrafo 3 e 20.

Le presenti note orientative integrano le informazioni previste nell'allegato VII, e nel contesto della direttiva:

— specificano gli obiettivi del monitoraggio,

— specificano i principi generali del monitoraggio,

— descrivono a grandi linee il quadro generale per l'elaborazione di appositi piani di monitoraggio post-vendita.

Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva, dopo l'immissione in commercio di un OGM il notificante ha per legge l'obbligo di provvedere affinché il monitoraggio e la relazione sui risultati di quest'ultimo siano effettuati alle condizioni indicate nell'autorizzazione. L'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), precisa che in ogni caso l'autorizzazione scritta deve specificare gli obblighi in materia di monitoraggio di cui all'allegato VII, compreso l'obbligo di riferire alla Commissione e alle autorità competenti. Inoltre, per garantire la trasparenza ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, i risultati del monitoraggio devono essere resi pubblici.

Naturalmente i piani di monitoraggio degli OGM da immettere in commercio dovranno essere elaborati caso per caso, tenendo conto della valutazione del rischio ambientale, delle caratteristiche modificate proprie dell'OGM in questione, dell'uso previsto e dell'ambiente ricevente. Le presenti note stabiliscono un quadro generale e non pretendono di fornire istruzioni precise per l'elaborazione di piani di monitoraggio per tutti i tipi di OGM.

Potrebbe rivelarsi necessario integrare tale quadro con altre linee guida più specifiche in merito ai piani di monitoraggio o a liste di controllo in relazione a caratteristiche, colture o gruppi di OGM particolari.

Il monitoraggio può essere definito, in generale, come la misurazione sistematica nel tempo delle variabili e dei processi e presuppone che sussistano motivi specifici per procedere alla raccolta di siffatti dati, ad esempio, garantire che si ottemperi a determinate norme o condizioni o valutare potenziali cambiamenti rispetto a taluni dati di riferimento. In tale contesto è essenziale individuare il tipo di effetti o di variabili da monitorare e, essenzialmente, gli strumenti e i sistemi per misurarli nonché un'opportuna durata delle misurazioni. I risultati del monitoraggio possono peraltro essere importanti per lo sviluppo di altre ricerche.

Affinché il monitoraggio e la sorveglianza generale siano efficaci occorre sviluppare un'appropriata metodologia, che deve essere disponibile prima che siano avviati i programmi di monitoraggio. Il monitoraggio non dovrebbe essere inteso come ricerca fine a se stessa bensì come mezzo per valutare o verificare i risultati e le ipotesi derivanti dalla ricerca condotta in precedenza e dalla valutazione del rischio potenziale e della ricerca.

A. **OBIETTIVI**

Prima di immettere in commercio un prodotto contenente o costituito da un OGM o una combinazione di OGM, occorre presentare una notifica all'autorità competente dello Stato membro nel quale l'OGM sarà messo in commercio per la prima volta. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva, la notifica deve contenere un fascicolo di informazioni tecniche, compresa una valutazione completa del rischio ambientale.

La valutazione del rischio ambientale è finalizzata ad individuare e valutare caso per caso i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, diretti o indiretti, immediati o differiti, derivanti dall'immissione in commercio di un OGM. Ai fini della valutazione potrebbe essere necessario tener conto dei potenziali effetti a lungo termine derivanti dall'interazione con altri organismi e con l'ambiente. Per la valutazione di siffatti potenziali effetti negativi dovrebbe essere applicata una metodologia comune, basata su prove scientifiche, verificabili in modo indipendente.

I singoli OGM possono differire notevolmente tra loro, a seconda delle caratteristiche intrinseche della specie modificata, del tipo di modifica apportata e delle caratteristiche derivanti dalla modifica. Da queste caratteristiche dipenderà in grande misura la natura degli effetti potenziali derivanti dall'immissione in commercio.

Dopo l'immissione in commercio di un OGM è necessario confermare la correttezza delle ipotesi formulate nella valutazione del rischio. Inoltre non si può trascurare l'eventualità che compaiano potenziali effetti negativi non previsti al momento della valutazione. A tal fine l'articolo 20 della direttiva impone di procedere ad un monitoraggio post-vendita.

Posto quanto precede, l'obiettivo del monitoraggio post-vendita, quale specificato nell'allegato VII, è di:

— confermare la correttezza delle ipotesi formulate nella valutazione del rischio ambientale sulla comparsa e sull'impatto di potenziali effetti negativi di un OGM o del suo uso, e

— individuare la comparsa di effetti negativi di un OGM o del suo uso sulla salute umana o sull'ambiente che non siano stati previsti nella valutazione del rischio ambientale.

B. **PRINCIPI GENERALI**

Il monitoraggio di cui agli articoli 13, 19 e 20 della direttiva 2001/18/CE e alle presenti note è effettuato dopo l'immissione in commercio di un OGM, che a sua volta ha luogo dopo il rilascio dell'apposita autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), della direttiva, nell'ambito della notifica, i notificanti devono presentare un piano di monitoraggio conforme alle prescrizioni dell'allegato VII.

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), l'autorizzazione deve specificare la durata del monitoraggio e gli eventuali obblighi imposti ai venditori o agli utilizzatori, compreso l'obbligo, nel caso di OGM coltivati, di un livello di informazione ritenuto adeguato sull'ubicazione di questi ultimi.

Sulla base delle relazioni presentate dai notificanti, l'autorità competente destinataria della notifica originaria dovrebbe informare la Commissione e le autorità competenti in merito ai risultati e può, in base all'articolo 20, paragrafo 1, e, se necessario, consultandosi con gli altri Stati membri, adeguare il piano dopo il primo periodo di monitoraggio, tenendo conto dell'autorizzazione e del piano specificato in quest'ultima.

La pianificazione è essenziale per tutti i tipi di monitoraggio. Nell'elaborazione dei piani si dovrebbe prevedere sia un monitoraggio specifico sia una sorveglianza generale. Inoltre il monitoraggio dei potenziali effetti cumulativi a lungo termine dovrebbe essere considerato come un elemento obbligatorio dell'elaborazione del piano di monitoraggio.

Allorché è compreso nel piano di monitoraggio, il monitoraggio specifico dovrebbe concentrarsi sui potenziali effetti derivanti dall'immissione in commercio di un OGM già evidenziati nelle conclusioni e nelle ipotesi della valutazione del rischio ambientale. Tuttavia, se è possibile prevedere la comparsa di determinati effetti sulla base della valutazione del rischio e delle informazioni scientifiche disponibili, è molto più difficile identificare effetti potenziali o variabili che non possono essere previsti o stabiliti in anticipo. L'adeguata formulazione dei piani di monitoraggio e sorveglianza può tuttavia accrescere le possibilità di individuazione tempestiva. Si dovrebbe quindi integrare nel piano di monitoraggio una sorveglianza generale, che consenta di rilevare effetti negativi inattesi o imprevisti.

A questo proposito, bisogna tener conto del rapporto costi-efficacia del monitoraggio specifico e della sorveglianza generale. Inoltre, il piano di monitoraggio dovrebbe essere conforme alle più recenti concezioni e prassi scientifiche.

Anche gli Stati membri possono contribuire al monitoraggio, nell'ambito dell'obbligo generale di cui all'articolo 4, paragrafo 5, che impone alle autorità competenti di compiere ispezioni ed adottare le misure di controllo eventualmente necessarie per garantire l'osservanza della direttiva. In base al trattato gli Stati membri hanno la facoltà di adottare, ad esempio tramite le autorità nazionali, misure supplementari di monitoraggio ed ispezione degli OGM immessi in commercio come tali o come componenti di un prodotto. Tuttavia bisogna riconoscere che tale intervento non sostituisce il piano di monitoraggio, del quale continuano ad essere responsabili i notificanti (anche se, con il consenso delle parti interessate, esso può essere incorporato nel piano).

L'interpretazione dei dati raccolti con il monitoraggio dovrebbe tener conto delle condizioni ambientali e delle attività esistenti, in modo da stabilire una base di riferimento adeguata. La sorveglianza generale ed i programmi di monitoraggio ambientale in generale possono servire anche a questo fine. Nel caso in cui si osservino variazioni impreviste nell'ambiente, può essere necessario procedere ad un'ulteriore valutazione del rischio per stabilire se esse dipendano dall'immissione sul mercato dell'OGM o da altri fattori. In queste circostanze può essere indispensabile prevedere l'adozione di misure di protezione della salute umana e dell'ambiente.

C. **ELABORAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO**

L'elaborazione dei piani di monitoraggio dovrebbe basarsi su uno schema composto da tre parti fondamentali:

1) Strategia di monitoraggio;

2) Metodologia di monitoraggio;

3) Analisi, relazioni, revisione.

1. **Strategia di monitoraggio**

La strategia di monitoraggio impone innanzitutto di individuare i potenziali effetti derivanti dall'immissione in commercio di un OGM, il grado di sorveglianza necessario, l'approccio da seguire e la durata del monitoraggio.

In primo luogo, si dovrebbe prendere in considerazione la probabilità di effetti negativi diretti o indiretti, immediati o differiti, in relazione all'uso previsto dell'OGM e all'ambiente ricevente.

Per effetti diretti si intendono gli effetti primari sulla salute umana o sull'ambiente risultanti dall'OGM stesso e non dovuti ad una serie causale di eventi. Ad esempio, nel caso di una coltura modificata per ottenerne la resistenza ad uno specifico insetto, gli effetti diretti possono comprendere la morte e le variazioni della popolazione degli insetti bersaglio e degli insetti non bersaglio come conseguenza della tossina prodotta dall'OGM.

Per effetti indiretti si intendono gli effetti sulla salute umana o sull'ambiente dovuti ad una serie causale di eventi. Ad esempio, nel caso ora menzionato, possono aversi effetti indiretti quando la riduzione della popolazione degli insetti bersaglio incide sulle popolazioni di altri organismi che normalmente si nutrono di questi insetti.

Gli effetti indiretti possono implicare interazioni tra una serie di organismi e l'ambiente e perciò sono più difficili da prevedere; inoltre è probabile che siano osservabili solo dopo un certo lasso di tempo. Peraltro questi fattori devono essere considerati come parte della strategia.

Gli effetti immediati sono gli effetti sulla salute umana o sull'ambiente osservati durante il periodo di emissione dell'OGM. Gli effetti immediati possono essere diretti o indiretti.

Gli effetti differiti sono gli effetti sulla salute umana o sull'ambiente che non possono essere osservati durante il periodo di emissione dell'OGM, ma che emergono come effetti diretti o indiretti in una fase successiva o al termine dell'emissione. Un esempio di effetto differito è lo sviluppo di resistenza alla tossina Bt negli insetti a seguito di esposizione continua.

Sia gli effetti immediati sia gli effetti differiti possono essere diretti o indiretti, ma la loro comparsa avviene in tempi diversi. È più probabile che gli effetti diretti si manifestino immediatamente o a breve termine ad un livello rilevabile. Gli effetti indiretti possono impiegare più tempo per manifestarsi ma può essere comunque necessario prenderli in considerazione.

È molto difficile, se non impossibile, prevedere la comparsa di effetti imprevisti o inattesi che non siano stati evidenziati nella valutazione del rischio. Pertanto è necessario integrare nella strategia di monitoraggio una sorveglianza generale, in modo da poter rilevare l'eventuale comparsa di effetti imprevisti o inattesi.

1.1. Valutazione del rischio

La strategia di monitoraggio dovrebbe indicare le modalità da seguire per confermare le conclusioni della valutazione del rischio, in relazione all'uso dell'OGM in questione e all'ambiente ricevente. A tal fine si dovrebbe tener conto dei risultati e delle ipotesi della valutazione del rischio, formulati sulla base di valutazioni scientifiche e delle raccomandazioni dei comitati di esperti. Sempre nell'ambito della strategia di monitoraggio potrebbe essere necessario prendere in considerazione anche quegli aspetti della valutazione del rischio che presentano un margine di incertezza, ad esempio effetti che compaiano solo in caso di emissione su vasta scala. A questo proposito si può fare riferimento alle note orientative che integrano le disposizioni dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE, relativo ai principi per la valutazione del rischio ambientale.

1.2. Informazioni di base

Nella progettazione ed elaborazione del piano di monitoraggio si possono usare tutte le informazioni di base sull'OGM in questione, compresi dati ed informazioni derivanti da emissioni sperimentali, pubblicazioni scientifiche e prove comparabili riferite ad altre emissioni; a questo riguardo possono essere particolarmente utili i dati ricavati da analisi del rischio e dal monitoraggio di emissioni sperimentali.

1.3. Approccio

Sarebbe opportuno descrivere l'approccio della strategia di monitoraggio. In molti casi l'accento verrà posto sulle preoccupazioni principali («ciò che occorre sapere») e sull'instaurazione di un processo di monitoraggio ciclico, per consentire di migliorare continuamente la qualità del programma.

L'approccio dovrebbe consentire di individuare i potenziali effetti negativi sin dalle prime manifestazioni. L'individuazione tempestiva di qualsiasi effetto negativo riconducibile ad un OGM consentirà di procedere più rapidamente ad una nuova valutazione e all'adozione di misure destinate a ridurre le conseguenze per l'ambiente.

I piani di monitoraggio degli OGM devono essere sviluppati ricorrendo ad un approccio progressivo, in funzione dei dati e della metodologia a disposizione. In molti casi questo approccio dovrà tener conto anche della portata dell'emissione. La prima fase può basarsi sui risultati delle emissioni sperimentali, mentre le successive saranno basate su sperimentazioni in campo aperto su vasta scala e infine su rilevazioni in terreni oggetto di sfruttamento commerciale. L'esperienza e le informazioni acquisite attraverso il monitoraggio delle emissioni sperimentali di OGM possono dunque essere utili per elaborare il regime di monitoraggio post-vendita richiesto per l'immissione in commercio degli OGM.

Anche i programmi di osservazione esistenti potrebbero essere adattati alle necessità di monitoraggio degli OGM, per assicurare la comparabilità e limitare le risorse da destinare all'elaborazione dell'approccio. Può trattarsi di programmi di osservazione dell'ambiente nel settore agricolo, ispezioni sui prodotti alimentari, programmi di conservazione della natura, programmi di monitoraggio ambientale a lungo termine osservazioni del suolo e ispezioni veterinarie. L'inserimento di questi programmi nel piano di monitoraggio sarebbe subordinato al consenso, dato ai notificati, delle persone o degli organismi incaricati della loro esecuzione, comprese le autorità nazionali.

Il presente capitolo è dedicato al monitoraggio specifico e alla sorveglianza generale, alla luce dei due obiettivi generali previsti dall'allegato VII, anche se non è escluso il ricorso ad altri sistemi di monitoraggio.

1.3.1. *Monitoraggio specifico*

Il monitoraggio specifico serve a confermare la correttezza delle ipotesi scientificamente valide formulate nella valutazione del rischio ambientale sui potenziali effetti negativi derivanti da un OGM e dal suo uso.

Questa forma di monitoraggio dovrebbe:

— concentrarsi su tutti i potenziali effetti sulla salute umana e sull'ambiente individuati nella valutazione del rischio, tenendo conto cioè di zone, tipi di suolo, condizioni climatiche diversi, e

— fissare un termine per il conseguimento di risultati.

La prima fase dell'elaborazione di un piano di monitoraggio specifico consiste nella definizione degli obiettivi specifici della strategia di monitoraggio. In particolare, occorre indicare quali delle ipotesi formulate nella valutazione del rischio ambientale sulla comparsa e sull'impatto di potenziali effetti negativi di un OGM e del suo uso devono essere confermate dal monitoraggio specifico. Tuttavia, nel caso in cui i risultati della valutazione del rischio segnalino l'assenza di rischi o un rischio trascurabile il monitoraggio specifico potrebbe non essere necessario.

I potenziali effetti negativi individuati nella valutazione del rischio ambientale dovrebbero essere considerati nel piano di monitoraggio solo ai fini della conferma o dell'abbandono delle relative ipotesi.

Se tra gli usi previsti di un OGM rientra la coltivazione, potrà rivelarsi necessario prendere in considerazione il monitoraggio dei potenziali rischi derivanti dal trasferimento del polline, dalla diffusione e dalla persistenza dell'OGM in questione. Il grado di probabilità di questi fenomeni dipenderà dall'entità dell'uso e dall'ambiente ricevente, compresa la vicinanza e l'estensione della superficie coperta da specie convenzionali sessualmente compatibili e specie selvatiche imparentate.

Al contrario, i potenziali rischi ambientali derivanti da OGM di cui è autorizzata soltanto l'importazione e la trasformazione saranno in genere considerati molto limitati in quanto questi OGM non saranno introdotti intenzionalmente nell'ambiente e la loro diffusione è poco probabile.

I potenziali effetti sulla salute umana o sull'ambiente derivanti dall'emissione o dall'immissione in commercio di un OGM dipendono in primo luogo dalle caratteristiche intrinseche dell'organismo e dalle modifiche genetiche subite. Ad esempio, i potenziali effetti del trasferimento di polline da colture geneticamente modificate a colture convenzionali o piante selvatiche imparentate varieranno notevolmente a seconda che la coltura geneticamente modificata si riproduca mediante fecondazione allogama o autoimpollinazione. Sotto questo profilo può anche essere necessario considerare la presenza di specie selvatiche imparentate.

Tuttavia, le possibili conseguenze, ad esempio l'eventuale sviluppo di una resistenza alla tossina Bt in alcuni insetti, saranno collegate solo agli organismi che sono stati modificati in modo da esprimere questa particolare tossina, ma non agli organismi modificati per ottenere la tolleranza agli erbicidi, poiché questi organismi non contengono un gene di espressione della tossina Bt.

Allo stesso modo, il potenziale trasferimento di geni che conferiscono la resistenza agli antibiotici e le eventuali conseguenze dovrebbero essere verificati solo per gli OGM per i quali la modifica comprende anche l'introduzione di geni marcatori della resistenza agli antibiotici.

Una volta identificati gli obiettivi sulla base dei potenziali effetti negativi, la fase successiva è rappresentata dalla determinazione dei parametri da misurare per conseguire questi obiettivi. I parametri ed i metodi utilizzati per misurarli e valutarli devono essere validi e idonei allo scopo.

1.3.2. *Sorveglianza generale*

La sorveglianza generale è basata sull'osservazione sistematica (approccio «look-see») e dovrebbe servire ad individuare la comparsa di effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente dovuti a un OGM o al suo uso e non previsti nella valutazione del rischio. Questa forma di sorveglianza comporta normalmente l'osservazione di caratteristiche fenotipiche, ma non sono escluse analisi più dettagliate.

Al contrario del monitoraggio specifico, la sorveglianza generale deve:

— cercare di identificare e registrare eventuali effetti negativi indiretti, differiti e/o cumulativi non previsti nella valutazione del rischio,

— essere condotta per un periodo più lungo e, se possibile, su una superficie più vasta.

Il tipo di sorveglianza generale, comprese le zone e le superfici da controllare ed i parametri da misurare, dipenderà in buona misura dal tipo di effetti negativi imprevisti oggetto di osservazione. Ad esempio, eventuali effetti negativi imprevisti sull'ecosistema coltivato, come alterazioni della biodiversità o effetti ambientali cumulativi derivanti da emissioni e interazioni multiple, possono richiedere un approccio differente rispetto ad altri effetti derivanti da trasferimenti genici.

La sorveglianza generale potrebbe, allorché ciò è compatibile, avvalersi dei normali controlli di routine, come il monitoraggio delle colture agricole, dei prodotti fitosanitari o dei prodotti veterinari e medicinali nonché i programmi di monitoraggio ed osservazione ambientale e di conservazione della natura. Il piano di monitoraggio può inoltre specificare le modalità di consultazione o accesso del titolare dell'autorizzazione alle informazioni raccolte da terzi nel corso dei normali controlli di routine.

In caso di ricorso ai normali controlli di routine in tale contesto, occorre descriverne il contenuto e le modifiche da apportare ai fini della sorveglianza generale.

1.4. Dati di riferimento

Per identificare e valutare le variazioni osservate con il monitoraggio, è indispensabile determinare la situazione di riferimento dell'ambiente ricevente. In poche parole, la situazione di riferimento è il dato di partenza rispetto al quale valutare gli effetti derivanti dall'immissione in commercio di un OGM e dovrebbe quindi essere determinata prima di qualsiasi tentativo di individuare e monitorare questi effetti. Una valida alternativa, utile in caso di ambienti molto dinamici, è il contemporaneo monitoraggio di «zone OGM» e di «zone di riferimento non OGM» comparabili.

Prima dell'avvio di programmi di monitoraggio e azioni di politica ambientale può quindi essere necessario disporre di informazioni affidabili sulle condizioni dell'ambiente ricevente, ottenute tramite adeguati sistemi di osservazione ambientale. I programmi di osservazione ambientale sono ideati in modo da tener conto delle relazioni accertate o presunte e plausibili tra gli ecosistemi e possono servire a determinare:

— le condizioni dell'ambiente e le eventuali variazioni,

— le cause di queste variazioni e

— l'evoluzione prevista.

Come indicatori delle condizioni dell'ambiente ricevente si possono utilizzare animali, piante e microorganismi appartenenti a diversi gruppi ed ecosistemi. Gli indicatori possono essere scelti in funzione delle caratteristiche dell'OGM in questione e dei parametri da monitorare. In questo contesto può avere rilievo anche la compatibilità sessuale di altri organismi con l'OGM. Per una determinata specie con funzione di indicatore esisteranno vari parametri di misura o variabili dello stato di salute, tra cui numero di individui, tasso di crescita, biomassa, sforzo riproduttivo, tasso di crescita/diminuzione della popolazione e diversità genetica.

Può essere inoltre opportuno considerare la situazione di riferimento rispetto alle variazioni delle pratiche di gestione derivanti dall'uso degli OGM, come ad esempio le variazioni dell'uso di pesticidi collegate alla coltivazione di specie modificate per ottenerne la tolleranza agli erbicidi e la resistenza agli insetti. Nell'elaborazione del piano di monitoraggio di colture geneticamente modificate al fine di ottenerne la tolleranza agli erbicidi, può parimenti essere opportuno prevedere tra i dati di riferimento l'uso di erbicidi su colture convenzionali.

1.5. Durata

Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato per un periodo sufficientemente lungo da consentire di individuare se del caso non solo i potenziali effetti immediati, ma anche gli effetti differiti identificati nella valutazione del rischio ambientale. Si dovrebbe inoltre tener conto dell'interazione tra il livello di rischio stimato e la durata dell'emissione: un'emissione protratta nel tempo può aumentare il rischio di effetti cumulativi. D'altro canto, l'assenza di effetti immediati per un lungo periodo può consentire al monitoraggio di concentrarsi sugli effetti differiti ed indiretti. Bisognerebbe poi valutare se è necessario prolungare il piano di monitoraggio oltre la durata dell'autorizzazione, ad esempio nel caso in cui la persistenza degli OGM nell'ambiente sia potenzialmente significativa.

Si dovrebbe indicare la durata prevista del piano di monitoraggio, specificando la probabile frequenza delle visite/ispezioni e la periodicità delle revisioni. A tal fine si dovrebbe tener conto della probabilità che compaiano gli effetti potenziali evidenziati nella valutazione del rischio. Ad esempio bisognerebbe considerare i possibili effetti negativi derivanti dalla diffusione, riproduzione e persistenza/sopravvivenza di un OGM nell'ambiente dopo la sua immissione in commercio: questo processo può durare alcuni giorni o mesi per i microbi geneticamente modificati emessi nell'ambito di programmi di biorisanamento ma può arrivare fino ad alcuni anni per determinate specie coltivate. Occorrerebbe poi tener conto della probabilità di diffusione e persistenza delle sequenze modificate per effetto di incroci con specie sessualmente compatibili.

La pianificazione delle ispezioni dipenderà in gran parte dal tipo di effetto da controllare. Ad esempio, gli effetti derivanti dal trasferimento di pollini saranno visibili solo dopo la fioritura, anche se sarebbe opportuno visitare preventivamente il sito per valutare in quale misura siano presenti nelle vicinanze specie sessualmente compatibili. Allo stesso modo, i controlli per rilevare la comparsa di piante spontanee nelle annate successive saranno collegati al momento della caduta dei semi e alla persistenza e germinazione dello stock di semi rimasti nel suolo.

Prima dell'inizio del monitoraggio potrebbe inoltre rivelarsi necessario effettuare visite preliminari per stabilire le situazioni di riferimento.

Il contenuto e la durata dei piani di monitoraggio non dovrebbero essere stabiliti una volta per tutte, bensì essere soggetti a revisione e modifica alla luce dei risultati ottenuti nel corso del programma di monitoraggio.

1.6. Attribuzione delle responsabilità

In ultima analisi la direttiva attribuisce al notificante/titolare dell'autorizzazione la responsabilità di prevedere nella notifica, introdurre ed attuare correttamente il piano di monitoraggio.

In primo luogo, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), della direttiva, i notificanti sono tenuti a presentare insieme alla notifica un piano di monitoraggio conforme alle prescrizioni dell'allegato VII. L'idoneità del piano di monitoraggio proposto è uno dei criteri di valutazione delle domande relative all'immissione in commercio di un OGM. Il piano dovrebbe essere giudicato solo in base alla sua adeguatezza; ciò implica il rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva e non la stretta osservanza delle presenti note orientative.

In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dopo l'immissione in commercio di un OGM, come tale o come componente di un prodotto, il notificante deve provvedere affinché il monitoraggio e la relazione sui risultati ottenuti siano effettuati alle condizioni indicate nell'autorizzazione. A tal fine è indispensabile la corretta attuazione del piano di monitoraggio.

Pertanto la notifica deve indicare chiaramente a chi spetta la responsabilità di ciascuna fase del piano di monitoraggio; ciò vale sia per il monitoraggio specifico sia per la sorveglianza generale in quanto parte del piano di monitoraggio. Anche se il notificante è responsabile dell'effettiva attuazione del monitoraggio, ciò non esclude il possibile coinvolgimento di terzi (ad esempio consulenti o utilizzatori) per svolgere una serie di compiti previsti dal piano. In caso di sorveglianza generale, potrebbero essere coinvolti la Commissione, gli Stati membri e/o le autorità competenti. Quando il monitoraggio è effettuato da personale dipendente o assunto a contratto, dovrebbero essere specificate le modalità della loro partecipazione. Il notificante/titolare dell'autorizzazione è responsabile della raccolta dei dati e dei risultati del monitoraggio e deve predisporre la trasmissione di tali informazioni alla Commissione ed alle autorità competenti secondo il piano di monitoraggio, soprattutto in caso di individuazione di eventuali effetti negativi.

Va peraltro notato che niente impedisce agli Stati membri di effettuare ulteriori controlli, sotto forma di monitoraggio specifico o sorveglianza generale. Scopo di tale sorveglianza è consentire a chi gestisce il rischio di adottare senza indugio le opportune misure qualora insorgessero effetti non auspicati e non identificati nell'ambito della valutazione preliminare del rischio. Tali controlli, tuttavia non sostituiscono il piano di monitoraggio, della cui attuazione continuano ad essere responsabili i notificanti (anche se, con il consenso delle parti interessate, possono essere incorporati nel piano).

1.7. Sistemi esistenti

È possibile estendere i sistemi di monitoraggio o di sorveglianza generale esistenti per rilevare potenziali effetti negativi derivanti dall'immissione in commercio di OGM. Questi sistemi possono consistere in programmi di osservazione ambientale nel settore agricolo, ispezioni sui prodotti alimentari, programmi di conservazione della natura, programmi di monitoraggio ambientale a lungo termine, programmi di osservazione ambientale, e ispezioni veterinarie.

Ad esempio i sistemi di produzione delle sementi che rispettano le regole di certificazione OCSE e prevedono ispezioni periodiche dei campi e delle zone circostanti potrebbero essere adattati al monitoraggio sul campo di parametri specifici.

Negli Stati membri le colture commerciali convenzionali sono già normalmente sottoposte a monitoraggio e sorveglianza per calcolare l'apporto di fertilizzanti e per il controllo di parassiti, malattie e piante infestanti. Questi controlli sono condotti regolarmente nel corso dell'annata agraria da consulenti che vendono i vari prodotti agronomici e dagli stessi agricoltori.

È quindi possibile abbinare alla vendita di semi geneticamente modificati un servizio analogo, svolto dai rappresentanti della società produttrice o da consulenti assunti a contratto, in modo tale da consentire una sorta di sorveglianza generale. Agli agricoltori che acquistano sementi geneticamente modificate potrebbero essere distribuite istruzioni sulla sorveglianza, il monitoraggio e la relazione sui risultati di quest'ultima, mentre la vendita e l'uso delle sementi potrebbero essere subordinati alla conclusione di accordi contrattuali.

Gli agricoltori o gli agronomi sono senz'altro in grado di rilevare variazioni o effetti imprevisti di una certa importanza, come la diffusione e l'insediamento di piante spontanee in zone adiacenti, purché siano fornite loro istruzioni chiare. In questi casi è previsto che il monitoraggio e la sorveglianza degli eventuali effetti negativi possano essere incorporati nei normali controlli di routine per determinare l'apporto di prodotti antiparassitari ed erbicidi.

2. **Metodologia di monitoraggio**

Questo capitolo fornisce un orientamento quanto ai tipi di parametri e agli elementi che può essere necessario individuare e controllare nell'ambito del programma di monitoraggio, nonché le modalità per effettuare il monitoraggio, comprese le zone e la frequenza dei controlli.

2.1. Parametri/elementi del monitoraggio

In primo luogo sarà necessario individuare i parametri e gli elementi da tenere sotto controllo, motivandone adeguatamente la scelta, che dipenderà soprattutto dai risultati della valutazione del rischio ambientale. La decisione dei parametri o elementi da controllare deve essere effettuata caso per caso, a seconda delle caratteristiche modificate dell'OGM in questione. Il monitoraggio può riguardare gli effetti attesi dalla modifica sugli organismi bersaglio, ad esempio sulle popolazioni di piralidi del mais in caso di coltivazione di varietà di mais Bt.

Tuttavia nell'ambito del piano di monitoraggio può essere necessario prendere in considerazione anche elementi non specifici. Di seguito vengono indicati alcuni esempi, senza alcuna pretesa di esaustività:

— effetti della modifica su organismi non bersaglio, compreso lo sviluppo di resistenza in specie selvatiche imparentate od organismi parassiti, variazioni nella gamma degli organismi ospiti o nella diffusione di parassiti e virus e sviluppo di nuovi virus,

— diffusione, insediamento e persistenza in ambienti o ecosistemi non bersaglio,

— fecondazione/riproduzione allogama (ad esempio comparsa, modalità e tasso di fecondazione/riproduzione) con specie selvatiche imparentate sessualmente compatibili in popolazioni naturali,

— cambiamenti imprevisti nel comportamento fondamentale dell'organismo, come ad esempio variazioni nel comportamento riproduttivo, nel numero di esemplari generati, nel comportamento in fase di crescita e nella capacità di sopravvivenza dei semi,

— alterazioni della biodiversità (ad esempio nel numero o nella composizione delle specie).

2.2. Zone/campioni

Il piano di monitoraggio può contenere indicazioni sull'ubicazione e la superficie della zona in cui sarà effettuato il monitoraggio. Potrà trattarsi del territorio di uno Stato membro, di una regione geografica, di un sito, di un appezzamento di terreno, o di altre zone ritenute adeguate.

Dovrebbero essere indicate le zone e/o i campioni da sottoporre a monitoraggio rispetto ai possibili effetti derivanti dall'immissione in commercio di un OGM, comprese le zone e i campioni di riferimento o di controllo. Per poter ricavare conclusioni significative le zone e/o i campioni di riferimento o di controllo devono essere sufficientemente rappresentativi in termini ambientali e di condizioni d'uso. Inoltre la metodologia di campionamento deve essere scientificamente e statisticamente valida. In questo modo, i dati raccolti potranno fornire preziose informazioni sull'evoluzione degli indicatori, consentendo una più efficace individuazione degli effetti.

Ai fini della scelta delle zone da sottoporre a monitoraggio, ad esempio nel caso di una specie coltivata geneticamente modificata, si può tener conto delle caratteristiche (intrinseche e modificate) di questa specie, delle modalità di riproduzione e diffusione e dei tipi di ecosistemi che potrebbero essere interessati per determinare gli habitat prescelti per il monitoraggio. Le zone da sottoporre a monitoraggio possono comprendere terreni agricoli selezionati in cui la coltura è oggetto di sfruttamento commerciale e habitat circostanti.

Può anche essere necessario estendere il monitoraggio o la sorveglianza a zone adiacenti o circostanti, coltivate o non coltivate, a zone sottoposte a sorveglianza dopo il raccolto per rilevare la presenza di piante spontanee e a zone protette. Alcuni tipi di habitat, come le zone perturbate e le comunità vegetali in cui sono presenti numerose specie, sono più vulnerabili alle invasioni rispetto ad altri. Le zone perturbate, con scarsa vegetazione ed abbondanza di erbe e graminacee, sono particolarmente adatte ai fini del monitoraggio, in primo luogo in quanto sono distribuite un po' ovunque e spesso si trovano in prossimità di zone più intensamente coltivate e in secondo luogo in quanto sono tipiche dei bordi stradali, dei fossi e dei margini dei campi, dove la perdita e la dispersione accidentale di semi sono più probabili.

Si può inoltre prendere in considerazione l'opportunità di controllare l'eventuale trasferimento di materiale genetico a colture biologiche e convenzionali sessualmente compatibili. A tal fine occorrerà valutare la presenza di colture di questo tipo nelle zone adiacenti o circostanti.

2.3. Ispezioni

Il piano di monitoraggio dovrebbe indicare la probabile frequenza delle ispezioni, prevedendo ad esempio un calendario con l'indicazione delle date e del numero di visite previste per un determinato sito. Sotto questo profilo, come specificato sopra nei punti 1.5 e 2.2, occorrerebbe tener conto del momento in cui è più probabile che compaiano potenziali effetti negativi e della o delle superfici da sottoporre a controllo.

2.4. Campionamento e analisi

Si dovrebbe inoltre individuare e descrivere chiaramente la metodologia di monitoraggio di questi parametri/elementi, precisando le tecniche di campionamento e analisi. Ove opportuno si dovrebbe ricorrere a metodi normalizzati, come le norme europee CEN ed i metodi OCSE per il monitoraggio degli organismi presenti nell'ambiente, specificandone la fonte. I metodi dovrebbero essere scientificamente validi e adeguati alle condizioni sperimentali in cui devono essere applicati; si dovrebbe quindi tener conto delle loro caratteristiche, come la selettività, la specificità, la riproducibilità, le eventuali limitazioni, i limiti di rilevamento e la disponibilità di controlli adeguati.

Il piano di monitoraggio dovrebbe inoltre indicare le previste modalità di aggiornamento della metodologia, se del caso, a seconda dell'approccio e della strategia di monitoraggio scelti.

Ai fini della scelta del metodo di campionamento e analisi, più opportuno è possibile ricorrere anche all'analisi statistica per determinare le dimensioni ottimali del campione e la durata minima del monitoraggio ed assicurare l'individuazione degli effetti al livello di precisione statistica richiesto.

2.5. Raccolta e compilazione dei dati

Sia nel caso del monitoraggio specifico che nel caso della sorveglianza generale il piano di monitoraggio dovrebbe indicare le modalità di raccolta e compilazione dei dati, i soggetti incaricati e la frequenza delle operazioni. Queste informazioni possono essere particolarmente importanti quando il compito è svolto da personale dipendente o a contratto. I notificanti possono essere tenuti a prevedere meccanismi, formati e protocolli normalizzati per la raccolta e la registrazione dei dati, in modo tale da garantirne la coerenza, ad esempio mediante schede di registrazione normalizzate o l'introduzione o la registrazione diretta dei dati tramite computer portatile, su fogli elettronici in formato standardizzato. I notificanti possono anche essere soggetti all'obbligo di specificare le modalità di compilazione dei dati e in particolare le modalità di accesso alle informazioni da parte dei terzi interessati, come ad esempio consulenti o utilizzatori.

Infine dovrebbero essere indicate le scadenze e la periodicità delle relazioni sui risultati del monitoraggio.

3. **Analisi, relazioni, revisione**

Il piano di monitoraggio dovrebbe indicare la frequenza con cui i dati saranno riveduti ed esaminati nel quadro di un'analisi generale.

3.1. Valutazione

La valutazione dei dati dovrebbe eventualmente prevedere un'analisi statistica con opportuni valori dell'errore standard in modo tale da consentire l'adozione di decisioni su basi scientifiche, comprese le decisioni sulla correttezza delle conclusioni formulate nella valutazione del rischio. Sotto questo profilo, perché la valutazione sia accurata è fondamentale disporre di dati di riferimento e/o controlli adeguati in relazione alle condizioni dell'ambiente ricevente. Il ricorso all'analisi statistica dovrebbe altresì consentire di valutare l'adeguatezza della metodologia applicata, comprese le tecniche di campionamento e analisi.

Dalla valutazione dei risultati del monitoraggio e della sorveglianza può eventualmente emergere la necessità di monitorare altri parametri nell'ambito di un programma. Nel caso in cui le conclusioni preliminari suggeriscano la possibilità di effetti negativi su habitat e gruppi di organismi vulnerabili, può essere necessario esaminare adeguate strategie di risposta.

Per interpretare i dati raccolti con il monitoraggio può essere necessario fare riferimento alle condizioni ambientali e alle attività esistenti. Qualora si osservino variazioni delle condizioni ambientali, può essere indispensabile una nuova valutazione, per stabilire se siano dovute all'OGM o al suo uso o se invece possano dipendere da fattori ambientali diversi dall'immissione in commercio dell'OGM. A questo proposito può essere necessario riconsiderare la situazione di riferimento utilizzata per la comparazione.

Il piano di monitoraggio dovrebbe essere strutturato in modo tale da poter usare nel processo decisionale per il rinnovo dell'autorizzazione sia i risultati del monitoraggio specifico che quelli della sorveglianza generale sia altre ricerche.

3.2. Relazioni

Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva, dopo l'immissione in commercio di un OGM il notificante ha per legge l'obbligo di provvedere affinché il monitoraggio e la relazione sui risultati siano effettuati alle condizioni indicate nell'autorizzazione. Le relazioni sul monitoraggio devono essere trasmesse alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri, ma non è stabilito alcun termine. Inoltre, secondo quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva, le informazioni devono essere rese pubbliche. Posto quanto precede, nel piano di monitoraggio i notificanti dovrebbero descrivere le modalità di presentazione delle relazioni.

Inoltre il piano dovrebbe indicare le condizioni alle quali le informazioni raccolte attraverso i normali controlli di routine saranno messe a disposizione del titolare dell'autorizzazione e delle autorità competenti.

I notificanti/titolari dell'autorizzazione dovrebbero assicurare la trasparenza dei risultati e delle misure adottate nell'ambito del programma di monitoraggio ed il piano di monitoraggio dovrebbe indicare le modalità di comunicazione/pubblicazione delle informazioni raccolte. Ad esempio ciò potrebbe avvenire tramite:

— schede informative destinate agli utilizzatori e agli altri soggetti interessati,

— workshop per la presentazione e lo scambio di informazioni tra soggetti interessati,

— documenti archiviati presso le aziende interessate,

— inserimento nel sito web delle aziende interessate,

— pubblicazione su riviste di settore e scientifiche.

Anche le disposizioni dell'articolo 20 della direttiva riguardano la presentazione delle relazioni. Ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, nel caso in cui siano disponibili nuove informazioni in merito ai rischi, provenienti da utilizzatori o da altre fonti, il notificante è tenuto ad adottare immediatamente le misure necessarie per tutelare la salute umana e l'ambiente e ad informarne l'autorità competente.

Il notificante deve inoltre adeguare le informazioni e le condizioni specificate nel fascicolo di notifica.

3.3. Riesame e adeguamento

I piani di monitoraggio non dovrebbero essere considerati come qualcosa di statico: è invece essenziale riesaminarne il contenuto e la metodologia ad opportuni intervalli di tempo e a seconda delle necessità procedere ad un aggiornamento o ad un adeguamento.

L'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva consente all'autorità competente destinataria della notifica originaria di adeguare il piano dopo il primo periodo di monitoraggio, sulla base delle relazioni presentate dai notificanti e tenendo conto dell'autorizzazione e del piano specificato in quest'ultima. Tuttavia, la responsabilità dell'esecuzione del piano di monitoraggio riveduto continua ad essere del notificante.

Il riesame dovrebbe valutare l'efficacia e l'efficienza delle modalità di misurazione e raccolta dei dati, comprese le tecniche di campionamento e analisi, e stabilire se le misure di monitoraggio forniscono una risposta efficace alle conclusioni e alle eventuali questioni cui da adito la valutazione del rischio.

Ad esempio, se si utilizzano modelli specifici a fini predittivi, si può procedere a una convalida sulla base dei dati raccolti e della loro valutazione, tenendo eventualmente conto anche dell'evoluzione e dei progressi delle tecniche di campionamento e analisi.

A seguito del riesame, può essere necessario adattare i metodi, gli obiettivi ed il programma di monitoraggio e a seconda dei casi procedere ad un adeguamento o a un aggiornamento.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 ottobre 2002

che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti

(2002/812/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio [1], in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera h),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La parte C della direttiva 2001/18/CE stabilisce che venga trasmessa all'autorità nazionale competente una notifica preventiva della prevista immissione in commercio di un organismo geneticamente modificato (in seguito denominato «OGM») o di una combinazione di OGM.

(2) Tale notifica comprende tra l'altro una sintesi del fascicolo che l'autorità competente deve inviare alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione e che la Commissione deve immediatamente mettere a disposizione del pubblico. La sintesi deve essere redatta conformemente a un dato schema.

(3) Il modello dovrebbe consentire il massimo scambio possibile d'informazioni pertinenti, presentate in maniera standard e facilmente comprensibile, fermo restando che le informazioni fornite non possono servire da base per una valutazione del rischio ambientale.

(4) Il comitato costituito a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE è stato consultato il 12 giugno 2002 e non ha espresso alcun parere sulla proposta di decisione della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'elaborazione della sintesi del fascicolo da presentare all'autorità nazionale competente, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2001/18/CE, il notificante si attiene al modello per la sintesi figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. HANSEN

[1] GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

ALLEGATO

MODELLO PER LA SINTESI DELLE NOTIFICHE RELATIVE A UN OGM O UNA COMBINAZIONE DI OGM COME TALI O CONTENUTI IN PRODOTTI

INTRODUZIONE

Il seguente modello deve essere usato per la sintesi del fascicolo che accompagna una notifica da presentare all'autorità competente nazionale, concernente l'immissione in commercio di un OGM o una combinazione di OGM, come tali o contenuti in prodotti.

Questo documento, una volta completato, presenterà una sintesi delle informazioni di cui ai punti corrispondenti del fascicolo completo. Resta assodato che la valutazione del rischio prescritta dalla direttiva 2001/18/CE non può essere effettuata unicamente sulla base di questo documento.

Lo spazio previsto dopo ogni domanda non è indicativo della quantità di informazioni richiesta ai fini del modello per l'informazione di sintesi.

Il modello per l'informazione di sintesi è suddiviso in due parti.

La parte 1, che riguarda i prodotti contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati diversi dalle piante superiori, è strutturata come segue:

A Informazioni generali

B Natura degli OGM contenuti nel prodotto

C Previsioni sul comportamento del prodotto

D Informazioni su emissioni precedenti

E Informazioni sul piano di monitoraggio

La parte 2 riguarda i prodotti contenenti o costituiti da piante superiori geneticamente modificate (piante superiori geneticamente modificate). Il termine «piante superiori» indica le piante appartenenti ai gruppi tassonomici delle Gimnosperme e delle Angiosperme. La parte 2 è strutturata come segue:

A Informazioni generali

B Natura delle piante superiori geneticamente modificate contenute nel prodotto

C Informazioni su emissioni precedenti

D Informazioni sul piano di monitoraggio

PARTE 1

MODELLO PER LA SINTESI DELLE NOTIFICHE RELATIVE AI PRODOTTI CONTENENTI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI DIVERSI DALLE PIANTE SUPERIORI

A. **Informazioni generali**

1. *Informazioni riguardanti l'atto di notifica*

a)	Stato membro della notifica
b)	Numero di notifica
c)	Nome del prodotto (denominazione commerciale e altre denominazioni)
d)	Data di ricezione della notifica

2. *Notificante/produttore/importatore*

a)	Nome del notificante		
b)	Indirizzo del notificante		
c)	Il notificante è:	il produttore nazionale l'importatore	☐ ☐
d)	In caso di importazione i) Nome del produttore ii) Indirizzo del produttore		

3. *Caratteristiche degli OGM contenuti nel prodotto*

Indicare il nome e la natura di ogni tipo di OGM contenuto nel prodotto

4. *Descrizione generale del prodotto*

a)	Tipo di prodotto
b)	Composizione del prodotto
c)	Peculiarità del prodotto
d)	Categorie di utilizzatori

e) Condizioni d'uso e di manipolazione speciali suggerite come condizione per l'autorizzazione richiesta
f) Se applicabile, zone geografiche nell'UE alle quali è destinato il prodotto per essere confinato ai termini dell'autorizzazione richiesta
g) Tipi di ambiente per i quali il prodotto non è adatto
h) Stima della domanda potenziale annua i) nella Comunità ii) nei mercati export per forniture CE
i) Codice unico di identificazione dell'OGM

5. *La combinazione di OGM contenuta nel prodotto è già stata notificata ai sensi della parte B della direttiva 2001/18/CE?*

Sì ☐	No ☐
i) In caso *affermativo*, indicare lo Stato membro e il numero di notifica	
ii) In caso *negativo*, fare riferimento ai dati di analisi del rischio previsti dalla parte B della direttiva 2001/18/CE	

6. *Il prodotto è oggetto di una contemporanea notifica in un altro Stato membro?*

Sì ☐	No ☐
In caso *affermativo*, specificare	

7. *Un altro prodotto contenente la medesima combinazione di OGM è già stato immesso sul mercato comunitario da un altro notificante?*

Sì ☐	No ☐	Non è noto ☐
In caso *affermativo*, specificare		

8. *Sintesi dei dati ottenuti su emissioni degli stessi OGM o della stessa combinazione di OGM precedentemente o attualmente effettuate in condizioni rappresentative dei vari ambienti in cui sarà possibile utilizzare OGM*

9. *Precisare le istruzioni e/o le raccomandazioni per la conservazione e la manipolazione, comprese le restrizioni obbligatorie proposte come condizione per l'autorizzazione richiesta*

10. *Imballaggio proposto*

11. *Requisiti di etichettatura proposti in aggiunta a quelli prescritti per legge*

12. *Misure di emergenza suggerite dal notificante in caso di emissione accidentale o di uso improprio*

13. *Misure di smaltimento e trattamento dei rifiuti (ove applicabile)*

B. **Natura degli OGM contenuti nel prodotto**

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORGANISMI OSPITI O PARENTALI DA CUI È DERIVATO L'OGM

14. *Denominazione scientifica e denominazione comune*

15. *Tratti genetici e caratteri fenotipici*

16. *Distribuzione geografica e habitat naturale dell'organismo*

17. *Stabilità genetica dell'organismo e fattori che influenzano la stabilità*

18. *Potenziale di trasferimento e scambio genetico con altri organismi e probabili conseguenze del trasferimento di geni*

19. *Informazioni relative alla riproduzione e fattori che la influenzano*

20. *Informazioni sulla sopravvivenza e fattori che la influenzano*

21. *Modalità di disseminazione e fattori che le influenzano*

22. *Interazioni con l'ambiente*

23. a) Tecniche di rilevamento

23. b) Tecniche di identificazione

24. *Classificazione secondo le vigenti norme comunitarie relative alla tutela della salute umana e/o dell'ambiente*

25. a) Caratteristiche patogene

25. b) Altre caratteristiche nocive degli organismi vivi o morti, compresi i prodotti extracellulari

26. *Natura e descrizione degli elementi genetici extracromosomici noti*

27. *Sintesi dei precedenti noti di modificazioni genetiche precedenti*

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MODIFICAZIONE GENETICA

28. *Metodi usati per effettuare la modificazione genetica*

29. *Caratteristiche del vettore*

a) Natura e origine del vettore

b) Descrizione della costruzione del vettore
c) Mappa genetica e/o mappa di restrizione del vettore
d) Data della sequenza
e) Informazioni circa la misura in cui il vettore contiene sequenze dal prodotto o dal funzionamento ignoti
f) Capacità di trasferimento genetico del vettore
g) Frequenza di mobilizzazione del vettore
h) Parte del vettore che rimane nell'OGM

30. *Informazioni sull'inserto*

a) Metodi usati per costruire l'inserto

b) Siti di restrizione
c) Sequenza dell'inserto
d) Origine e funzione di ogni parte costitutiva dell'inserto nell'OGM
e) Informazioni concernenti il grado di limitazione dell'inserto alla funzione richiesta
f) Posizione dell'inserto nell'OGM

INFORMAZIONI SUGLI ORGANISMI DA CUI È DERIVATO L'INSERTO (DONATORI)

31. *Denominazione scientifica e altre denominazioni*

32. *Indicare se l'organismo donatore possiede caratteristiche patogene o nocive; in caso affermativo, indicare la natura di tali caratteristiche*

33. *Nel caso in cui l'organismo donatore possieda caratteristiche patogene o nocive, specificare in quale misura le sequenze conferite ne siano affette*

34. *Classificazione secondo le vigenti norme comunitarie relative alla tutela della salute umana e dell'ambiente*

35. *Indicare se è possibile o è stato osservato uno scambio naturale di materiale genetico tra i donatori e l'organismo ricevente*

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI OGM CONTENUTI NEL PRODOTTO

36. *Descrizione di tratti genetici o di caratteri fenotipici se diversi da quelli dell'organismo ospite o parentale*

37. *Stabilità genetica dell'OGM, se diversa da quella dell'organismo ospite o parentale*

38. *Velocità e grado di espressione del nuovo materiale genetico*

39. *Attività delle proteine espresse*

40. a) Descrizione delle tecniche di rilevamento dell'OGM nell'ambiente, se diverse da quelle dell'organismo ospite o parentale

40. b) Descrizione delle tecniche di identificazione per distinguere l'OGM dall'organismo ospite o parentale

41. *Considerazioni sanitarie*

a) Effetti tossici o allergenici degli OGM e/o dei loro prodotti metabolici, se significativamente diversi da quelli dell'organismo ospite/parentale
b) Rischi insiti nel prodotto, se importanti
c) Confronto tra l'OGM e l'organismo donatore, ospite o parentale sotto l'aspetto patogeno, se significativamente diversi
d) Capacità di colonizzazione, se significativamente diversi dall'organismo donatore, ospite o parentale
e) Se l'organismo è più patogeno dell'organismo ospite o parentale per esseri umani immunocompetenti, fornire le informazioni previste nell'allegato III A, parte II.C.2. lettera i), punto iv)

INTERAZIONI TRA L'OGM E L'AMBIENTE

42. *Sopravvivenza, moltiplicazione e disseminazione degli OGM nell'ambiente se diverse dall'organismo ospite o parentale*

43. *Ripercussioni provocate dagli OGM sull'ambiente se diverse dall'organismo ospite o parentale*

C. **Previsioni sul comportamento del prodotto, se diverso dall'organismo ospite o parentale**

IMPATTO DEL PRODOTTO SULL'AMBIENTE

EFFETTI DEL PRODOTTO SULLA SALUTE UMANA, SE DIVERSI DALL'ORGANISMO OSPITE O PARENTALE

D. **Informazioni su emissioni precedenti**

EMISSIONI PRECEDENTI NOTIFICATE AI SENSI DELLA PARTE B DELLA DIRETTIVA (SE APPLICABILE)

1. *Numero di notifica*

2. *Sito di emissione*

3. *Scopo dell'emissione*

4. *Durata dell'emissione*

5. *Durata del monitoraggio successivo all'emissione*

6. *Scopo del monitoraggio successivo all'emissione*

7. *Conclusioni del monitoraggio successivo all'emissione*

8. *Risultati dell'emissione rispetto agli eventuali rischi per la salute umana e per l'ambiente ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 90/220/CEE o dell'articolo 10 della direttiva 2001/18/CE*

EMISSIONI PRECEDENTI EFFETTUATE ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ O IN PAESI TERZI

1. *Paese dell'emissione*

2. *Autorità di controllo dell'emissione*

3. *Sito di emissione*

4. *Scopo dell'emissione*

5. *Durata del monitoraggio successivo all'emissione*

6. *Scopo del monitoraggio successivo all'emissione*

7. *Conclusioni del monitoraggio successivo all'emissione*

8. *Risultati dell'emissione rispetto agli eventuali rischi per la salute umana e per l'ambiente*

PRECEDENTI LAVORI RIGUARDANTI LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PRIMA DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

E. **Informazioni sul piano di monitoraggio — tratti e caratteristiche individuati ed elementi d'incertezza, riscontrati in relazione all'OGM o alla sua interazione con l'ambiente, di cui tenere conto nel piano di monitoraggio successivo all'immissione in commercio**

PARTE 2

MODELLO PER LA SINTESI DELLE NOTIFICHE SUI PRODOTTI CONTENENTI PIANTE SUPERIORI GENETICAMENTE MODIFICATE

A. **Informazioni generali**

1. *Informazioni riguardanti l'atto di notifica*

a)	Stato membro della notifica
b)	Numero di notifica
c)	Nome del prodotto (denominazione commerciale e altre denominazioni)
d)	Data di ricezione della notifica

2. *Notificante*

a)	Nome del notificante
b)	Indirizzo del notificante
c)	Il notificante è: produttore nazionale ☐ importatore ☐
d)	Se il prodotto è importato, fornire il nome e l'indirizzo del produttore

3. *Descrizione generale del prodotto*

a)	Nome della pianta ospite o parentale e della funzione desiderata della modificazione genetica
b)	Forma in cui il prodotto non deve essere immesso in commercio (semi, fiori recisi, parti vegetative ecc.) come condizione proposta per l'autorizzazione richiesta
c)	Uso previsto del prodotto e tipi di utilizzatori
d)	Istruzioni e/o raccomandazioni specifiche per l'uso, la conservazione e la manipolazione, comprese restrizioni obbligatorie proposte come condizione per l'autorizzazione richiesta
e)	Se applicabile, zone geografiche nell'UE dove il prodotto sarà confinato ai termini dell'autorizzazione richiesta
f)	Tipi di ambiente per i quali il prodotto non è adatto
g)	Requisiti di imballaggio proposti

h) Etichettatura proposta in aggiunta a quella prescritta per legge
i) Domanda potenziale stimata i) nella Comunità ii) nei mercati export per forniture CE
j) Codice unico di identificazione dell'OGM

4. *La pianta superiore geneticamente modificata cui è fatto riferimento in questo prodotto è stata oggetto di notifica ai sensi della parte B della direttiva 2001/18/CE e/o della direttiva 90/220/CEE?*

Sì ☐	No ☐
i) In caso *negativo*, fare riferimento ai dati di analisi del rischio previsti dalla parte B della direttiva 2001/18/CE	

5. *Il prodotto è oggetto di una contemporanea notifica in un altro Stato membro?*

Sì ☐	No ☐
i) In caso *negativo* , fare riferimento ai dati di analisi del rischio previsti dalla parte B della direttiva 2001/18/CE	

Oppure

Il prodotto è stato oggetto di una notifica precedente o contemporanea in un paese terzo?

Sì ☐	No ☐
In caso *affermativo*, specificare	

6. *La stessa pianta superiore geneticamente modificata è stata oggetto di una precedente notifica per l'immissione in commercio nella Comunità?*

Sì ☐	No ☐
In caso *affermativo*, indicare il numero di notifica e lo Stato membro	

7. *Misure di emergenza suggerite dal notificante in caso di emissione accidentale o di uso improprio e misure di smaltimento e trattamento*

B. **Natura della pianta superiore geneticamente modificata contenuta nel prodotto**

INFORMAZIONI SULLE PIANTE OSPITI O, SE DEL CASO, SULLE PIANTE PARENTALI

8. *Denominazione completa*

a) Nome della famiglia
b) Genere
c) Specie
d) Sottospecie
e) Cultivar/linea di riproduzione
f) Denominazione comune

9. a) Informazioni sulla riproduzione

i) Modalità riproduttive
ii) Eventuali fattori specifici che influiscono sulla riproduzione
iii) Tempo di generazione

9. b) Compatibilità sessuale con altre specie vegetali coltivate o spontanee

10. *Capacità di sopravvivenza*

a) Capacità di sviluppare strutture di sopravvivenza o latenza
b) Eventuali fattori specifici che influiscono sulla capacità di sopravvivenza

11. *Disseminazione*

a) Modalità e portata della disseminazione
b) Eventuali fattori specifici che influiscono sulla disseminazione

12. *Distribuzione geografica della pianta*

13. *In caso di specie vegetali normalmente non presenti negli Stati membri, descrivere l'habitat naturale della pianta, incluse informazioni su predatori naturali, parassiti, organismi in competizione e simbiotici*

14. *Interazioni potenzialmente significative tra la pianta ed altri organismi negli ecosistemi in cui essa cresce normalmente, incluse informazioni sugli effetti tossici per gli esseri umani, gli animali e altri organismi*

15. *Tratti genetici e caratteri fenotipici*

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MODIFICAZIONE GENETICA

16. *Descrizione dei metodi usati per effettuare la modificazione genetica*

17. *Natura e origine del vettore usato*

18. *Dimensioni, origine [nome degli organismi donatori] e funzioni desiderate di ciascun frammento costitutivo della regione di inserzione prevista*

INFORMAZIONI SULLE PIANTE SUPERIORI GENETICAMENTE MODIFICATE

19. *Descrizione dei tratti e delle caratteristiche introdotti o modificati*

20. *Informazioni sulle sequenze effettivamente inserite/soppresse/modificate*

a) Dimensioni e struttura dell'inserto e metodi usati per caratterizzarlo, incluse informazioni su eventuali parti del vettore introdotte nelle piante superiori geneticamente modificate o su qualsiasi altra sequenza di DNA esogeno che rimane nelle piante superiori geneticamente modificate
b) In caso di delezione, dimensioni e funzioni delle regioni soppresse

c) Posizione dell'inserto nelle cellule della pianta (integrato nel cromosoma, nei cloroplasti o nei mitocondri oppure mantenuto in forma non integrata) e metodi di determinazione della posizione medesima
d) Numero di copie e stabilità genetica dell'inserto
e) In caso di modificazioni diverse dall'inserzione o dalla delezione, descrivere la funzione del materiale genetico modificato prima e dopo la modifica nonché i cambiamenti diretti dell'espressione genetica provocati dalla modificazione

21. *Informazioni sull'espressione dell'inserto*

a) Informazioni sull'espressione dell'inserto e sui metodi usati per la sua caratterizzazione
b) Parti della pianta nelle quali l'inserto è espresso (ad esempio radici, fusto, polline)

22. *Informazioni sulle differenze tra le piante superiori geneticamente modificate e la pianta ospite, in termini di:*

a) Modalità e/o velocità di riproduzione
b) Disseminazione
c) Capacità di sopravvivenza
d) Altri aspetti

23. *Potenziale di trasferimento di materiale genetico dalle piante superiori geneticamente modificate ad altri organismi*

24. *Informazioni sugli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente riconducibili alla modificazione genetica*

25. *Informazioni sulla sicurezza delle piante superiori geneticamente modificate per la salute animale se si intende usare tali piante negli alimenti per animali, se diverse dall'organismo ospite/parentale*

26. *Meccanismi d'interazione tra le piante superiori geneticamente modificate e gli organismi bersaglio (se del caso), se diversi dall'organismo ospite/parentale*

27. *Interazioni potenzialmente significative con organismi non bersaglio, se diverse dall'organismo ospite/parentale*

28. *Descrizione delle tecniche di rilevamento e identificazione delle piante superiori geneticamente modificate, per distinguerle dall'organismo ospite/parentale*

INFORMAZIONI SUL POTENZIALE IMPATTO AMBIENTALE DELL'EMISSIONE DI PIANTE SUPERIORI GENETICAMENTE MODIFICATE

29. *Potenziale impatto ambientale dell'emissione o dell'immissione in commercio di OGM (allegato II, punto D2, della direttiva 2001/18/CE), se diverse da analoghe emissioni o immissioni in commercio dell'organismo ospite/parentale*

30. *Potenziale impatto ambientale dell'interazione tra le piante superiori geneticamente modificate e gli organismi bersaglio (se del caso), se diversi da quelli dell'organismo ospite/parentale*

31. *Possibile impatto ambientale delle potenziali interazioni con organismi non bersaglio, se diversi da quelli dell'organismo ospite/parentale*

a) Effetti sulla biodiversità in ambito agricolo
b) Effetti sulla biodiversità in altri habitat
c) Effetti sugli impollinatori
d) Effetti su specie in pericolo

C. **Informazioni su emissioni precedenti**

32. *Precedenti emissioni notificate ai sensi della parte B della direttiva 2001/18/CE e della parte B della direttiva 90/220/CEE dallo stesso notificante*

a) Numero di notifica
b) Conclusioni del monitoraggio successivo all'emissione
c) Risultati dell'emissione rispetto agli eventuali rischi per la salute umana e per l'ambiente (presentati all'autorità competente ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2001/18/CE)

33. *Emissioni precedenti effettuate all'interno della Comunità o in paesi terzi dallo stesso notificante*

a) Paese dell'emissione
b) Autorità di controllo dell'emissione
c) Sito dell'emissione
d) Scopo dell'emissione
e) Durata dell'emissione
f) Scopo del monitoraggio successivo all'emissione
g) Durata del monitoraggio successivo all'emissione

h) Conclusioni del monitoraggio successivo all'emissione
i) Risultati dell'emissione rispetto agli eventuali rischi per la salute umana e per l'ambiente

D. **Informazioni sul piano di monitoraggio — tratti e caratteristiche individuati ed elementi d'incertezza, riscontrati in relazione all'OGM o alla sua interazione con l'ambiente, di cui tenere conto nel piano di monitoraggio successivo all'immissione in commercio**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 ottobre 2002

che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati per scopi diversi dall'immissione in commercio

(2002/813/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La parte B della direttiva 2001/18/CE prevede la notifica preventiva all'autorità nazionale competente dell'emissione prevista di un organismo geneticamente modificato (OGM), o di una combinazione di OGM, per qualsiasi fine diverso dall'immissione in commercio.

(2) Nel quadro istituito dalla direttiva 2001/18/CE per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e la Commissione, l'autorità deve inviare una sintesi della notifica, secondo un modello specifico, alla Commissione, che a sua volta ne trasmette copie agli altri Stati membri.

(3) Tale modello dovrebbe consentire il massimo scambio possibile di informazioni pertinenti, presentate in maniera standard e facilmente comprensibile, fermo restando che le informazioni fornite non possono servire da base per una valutazione del rischio ambientale.

(4) Il comitato istituito a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE è stato consultato il 12 giugno 2002 e non ha espresso alcun parere sulla proposta di decisione della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per elaborare e trasmettere alla Commissione la sintesi delle notifiche pervenute ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/18/CE, le autorità competenti designate dagli Stati membri ai sensi di detta direttiva usano il modello per la sintesi delle notifiche figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. HANSEN

[1] GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

ALLEGATO

MODELLO PER LA SINTESI DELLE NOTIFICHE CONCERNENTI L'EMISSIONE DELIBERATA DI UN OGM O COMBINAZIONE DI OGM PER QUALSIASI FINE DIVERSO DALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

INTRODUZIONE

Il presente modello per la sintesi delle notifiche riguardo all'emissione deliberata di un OGM o di una combinazione di OGM è stato stabilito ai fini e secondo le procedure di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/18/CE.

Questo modello non contiene necessariamente tutte le informazioni richieste per effettuare una valutazione del rischio ambientale.

Lo spazio previsto per ogni risposta non è di per sé un'indicazione della quantità di informazioni richiesta per gli scopi del modello suddetto.

Il modello per la sintesi delle notifiche comprende due parti.

La parte 1, che riguarda i prodotti contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati diversi dalle piante superiori, è strutturata come segue:

A Informazioni generali

B Informazioni relative agli organismi ospiti o parentali da cui è derivato l'OGM

C Informazioni relative alla modificazione genetica

D Informazioni sugli organismi da cui è derivato l'inserto (donatori)

E Informazioni sull'organismo geneticamente modificato

F Informazioni sull'emissione

G Interazioni tra l'OGM e l'ambiente e impatto potenziale sull'ambiente

H Informazioni sul monitoraggio

I Informazioni sul periodo successivo all'emissione e sul trattamento dei rifiuti

J Informazioni sui piani di intervento in caso di emergenza

Le informazioni fornite nella parte 1 devono comunque rispecchiare adeguatamente (in forma succinta) le informazioni trasmesse all'autorità competente ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 2001/18/CE, alle condizioni specificate nell'introduzione dell'allegato III A.

La parte 2 riguarda i prodotti contenenti o costituiti da piante superiori geneticamente modificate. Il termine «piante superiori» indica le piante appartenenti ai gruppi tassonomici delle Gimnosperme e delle Angiosperme. La parte 2 è strutturata come segue.

A Informazioni generali

B Informazioni sulla pianta geneticamente modificata

C Informazioni relative all'emissione sperimentale

D Sintesi del potenziale impatto ambientale dovuto all'emissione delle piante geneticamente modificate

E Breve descrizione delle eventuali misure adottate dal notificante per il controllo del rischio

F Sintesi degli studi sul campo previsti per ottenere nuovi dati circa l'impatto dell'emissione sull'ambiente e sulla salute umana

Le informazioni fornite nella parte 2 devono comunque rispecchiare adeguatamente (in forma succinta) le informazioni trasmesse all'autorità competente ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 2001/18/CE, alle condizioni specificate nell'introduzione dell'allegato III B.

PARTE 1

MODELLO PER LA SINTESI DELLE NOTIFICHE RELATIVE ALL'EMISSIONE DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI DIVERSI DALLE PIANTE SUPERIORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA DIRETTIVA 2001/18/CE

A. **Informazioni generali**

1. *Informazioni riguardanti l'atto di notifica*

a)	Stato membro della notifica
b)	Numero di notifica
c)	Data di ricezione della notifica
d)	Titolo del progetto
e)	Periodo previsto per l'emissione

2. *Notificante*

Nome dell'istituzione o della società

3. *Caratterizzazione dell'OGM*

a)	Indicare se l'OGM è:	un viroide	☐
		un virus a RNA	☐
		un virus a DNA	☐
		un batterio	☐
		un fungo	☐
		un animale	☐
		— mammifero	☐
		— insetto	☐
		— pesce	☐
		— altro animale	☐ specificare tipo, classe
	Altro, specificare (regno, tipo e classe)		
b)	Identità dell'OGM (genere e specie)		
c)	Stabilità genetica (ai sensi dell'allegato III A, punto II A.10)		

4. *Il notificante prevede la stessa emissione di OGM in un altro Stato membro della Comunità (a norma dell'articolo 6, paragrafo 1)?*

Sì ☐	No ☐
In caso affermativo, inserire i codici dei paesi in questione	

5. *Lo stesso OGM è stato oggetto di una notifica da parte dello stesso notificante in vista dell'emissione in un altro Stato membro della Comunità?*

Sì ☐	No ☐
In caso affermativo indicare: — Stato membro di notifica — Numero di notifica	

6. *Lo stesso OGM è stato oggetto di una notifica in vista dell'emissione o dell'immissione in commercio fuori dal territorio comunitario da parte dello stesso o di un altro notificante?*

Sì ☐	No ☐
In caso affermativo indicare: — Stato membro di notifica — Numero di notifica	

7. *Sintesi del potenziale impatto ambientale dovuto all'emissione degli OGM*

B. **Informazioni relative agli organismi ospiti o parentali da cui è derivato l'OGM**

1. *Caratterizzazione dell'organismo ospite o parentale:*

a) Indicare se l'organismo ospite o parentale è:

un viroide ☐
un virus a RNA ☐
un virus a DNA ☐
un batterio ☐
un fungo ☐
un animale ☐
— mammifero ☐
— insetto ☐
— pesce ☐
— altro animale ☐ (specificare tipo, classe)

altro, specificare

2. *Nome*

i) Ordine e/o livello tassonomico superiore (per gli animali)
ii) Genere
iii) Specie
iv) Sottospecie
v) Ceppo
vi) Patovar (biotipo, ecotipo, razza ecc.)
vii) Denominazione comune

3. *Distribuzione geografica dell'organismo*

a) Indigeno o comunque presente nel paese da cui emana la notifica: Sì ☐ No ☐ Non è noto ☐
b) Indigeno o comunque presente in altri paesi CE: i) Sì ☐ Se la risposta è affermativa, indicare il tipo di ecosistema in cui è stato trovato: atlantico ☐ mediterraneo ☐ boreale ☐ alpino ☐ continentale ☐ macaronesico ☐ ii) No ☐ iii) Non è noto ☐
c) Viene utilizzato con frequenza nel paese da cui emana la notifica? Sì ☐ No ☐
d) È presente con frequenza nel paese da cui emana la notifica? Sì ☐ No ☐

4. *Habitat naturale dell'organismo*

a) Se si tratta di un microrganismo:	
acqua	☐
terreno, stato libero	☐
terreno, presente nelle radici di vegetali	☐
presente nelle foglie o nel fusto di vegetali	☐
presente in animali	☐
altro (specificare)	
b) Se si tratta di un animale: habitat naturale o agroecosistema consueto:	

5. a) Tecniche di rilevamento

5. b) Tecniche di identificazione

6. *L'organismo ospite risulta classificato nell'ambito dell'attuale normativa comunitaria in materia di protezione della salute umana e/o dell'ambiente?*

Sì ☐	No ☐
In caso affermativo, specificare	

7. *L'organismo ospite (compresi i suoi prodotti extracellulari), vivo o morto, possiede caratteristiche significativamente patogene o altrimenti dannose?*

Sì ☐	No ☐	Non è noto ☐
In caso affermativo indicare:		
a) per quali dei seguenti organismi esseri umani ☐		
animali ☐		
vegetali ☐		
altro ☐		
b) le informazioni pertinenti di cui all'allegato III A, punto II. A. 11. d) della direttiva 2001/18/CE		

8. *Informazioni sulla riproduzione*

a) Tempo di generazione negli ecosistemi naturali		
b) Tempo di generazione nell'ecosistema in cui avverrà l'emissione		
c) Modalità riproduttiva:	sessuata ☐	asessuata ☐
d) Fattori che influenzano la riproduzione		

9. *Capacità di sopravvivenza*

a) Capacità di sviluppare strutture di sopravvivenza o latenza:	
i) endospore	☐
ii) cisti	☐
iii) sclerozi	☐
iv) spore asessuali (funghi)	☐
v) spore sessuali (funghi)	☐
vi) uova	☐
vii) pupe	☐
viii) larve	☐
ix) altro (specificare)	
b) Fattori pertinenti che influenzano la capacità di sopravvivenza	

10. a) Modalità di disseminazione

10. b) Fattori che influenzano la disseminazione

11. *Modificazioni genetiche precedenti dell'organismo ospite o parentale la cui emissione è già stata notificata nel paese da cui emana la notifica (indicare i numeri di notifica)*

C. **Informazioni relative alla modificazione genetica**

1. *Tipo di modificazione genetica*

i)	Inserzione di materiale genetico	☐
ii)	Delezione di materiale genetico	☐
iii)	Sostituzione di basi	☐
iv)	Fusione cellulare	☐
v)	Altro (specificare)	

2. *Esito previsto della modificazione genetica*

3. a) È stato utilizzato un vettore nel processo di modificazione?

Sì ☐	No ☐
In caso negativo, passare direttamente alla domanda n. 5	

3. b) In caso affermativo, il vettore è presente in tutto oppure in parte nell'organismo modificato?

Sì ☐	No ☐
In caso negativo, passare direttamente alla domanda n. 5	

4. *Se la risposta al punto 3 b) è affermativa, fornire le seguenti informazioni*

a) Tipo di vettore:

plasmidio	☐
batteriofago	☐
virus	☐
cosmide	☐
elemento trasponibile	☐

altro (specificare)

b) Identità del vettore
c) Spettro di ospiti del vettore
d) Presenza nel vettore di sequenze che danno un fenotipo selezionabile o identificabile Sì ☐ No ☐ Resistenza agli antibiotici ☐ Altro (specificare) Indicare quale gene di resistenza agli antibiotici è stato inserito
e) Frammenti costitutivi del vettore
f) Metodo per introdurre il vettore nell'organismo ospite: i) trasformazione ☐ ii) elettroporazione ☐ iii) macroiniezione ☐ iv) microiniezione ☐ v) infezione ☐ vi) altro (specificare)

5. *Se la risposta alla domanda C.3 a) e b) è negativa, quale metodo è stato utilizzato nel processo di modificazione?*

i) trasformazione ☐ ii) microiniezione ☐ iii) microincapsulazione ☐ iv) macroiniezione ☐ v) altro (specificare)

6. *Informazioni sull'inserto*

a) Composizione dell'inserto
b) Origine di ogni parte costitutiva dell'inserto
c) Funzione prevista di ogni parte costitutiva dell'inserto nell'OGM

d) Posizione dell'inserto nell'organismo ospite: — su un plasmidio libero ☐ — integrato nel cromosoma ☐ — altro (specificare)
e) L'inserto contiene parti la cui produzione o funzione non è conosciuta? Sì ☐ No ☐ In caso affermativo, specificare

D. **Informazioni sugli organismi da cui è derivato l'inserto (donatori)**

1. *Indicare se si tratta di:*

un viroide ☐ un virus a RNA ☐ un virus a DNA ☐ un batterio ☐ un fungo ☐ un animale ☐ — mammifero ☐ — insetto ☐ — pesce ☐ — altro animale ☐ (specificare tipo, classe) altro (specificare)

2. *Nome completo*

i) Ordine e/o livello tassonomico superiore (per gli animali)
ii) Nome della famiglia (per i vegetali)
iii) Genere
iv) Specie
v) Sottospecie
vi) Ceppo
vii) Cultivar/linea di riproduzione

viii) Patovar
ix) Denominazione comune

3. *L'organismo (compresi i suoi prodotti extracellulari), vivo o morto, possiede caratteristiche patogene o altrimenti dannose?*

Sì ☐	No ☐	Non è noto ☐
In caso affermativo, specificare:		
a) per quali dei seguenti organismi	esseri umani ☐ animali ☐ vegetali ☐ altro ☐	
b) le sequenze conferite sono in qualche modo coinvolte con le proprietà patogene o dannose dell'organismo?		
Sì ☐	No ☐	Non è noto ☐
In caso affermativo, fornire le informazioni pertinenti di cui all'allegato III A, punto II.A.11.d)		

4. *L'organismo donatore risulta classificato nell'ambito dell'attuale normativa comunitaria in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente (ad esempio nella direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro)?*

Sì ☐	No ☐
In caso affermativo, specificare	

5. *L'organismo donatore e ospite si scambiano materiale genetico per via naturale?*

Sì ☐	No ☐	Non è noto ☐

E. **Informazioni sull'organismo geneticamente modificato**

1. *Tratti genetici e caratteristiche fenotipiche dell'organismo ospite o parentale cambiati in seguito alla modificazione genetica*

a) L'OGM è diverso dall'ospite per quanto riguarda la capacità di sopravvivenza? Sì ☐ No ☐ Non è noto ☐ Specificare
b) L'OGM presenta una qualsiasi differenza rispetto all'ospite per quanto riguarda le modalità e/o la velocità di riproduzione? Sì ☐ No ☐ Non è noto ☐ Specificare

c) L'OGM presenta una qualsiasi differenza rispetto all'ospite per quanto riguarda la disseminazione? Sì ☐ No ☐ Non è noto ☐ Specificare
d) L'OGM presenta una qualsiasi differenza rispetto all'ospite per quanto riguarda la patogenicità? Sì ☐ No ☐ Non è noto ☐ Specificare

2. *Stabilità genetica dell'organismo geneticamente modificato*

3. *L'OGM (compresi i suoi prodotti extracellulari), vivo o morto, possiede caratteristiche patogene o altrimenti dannose?*

Sì ☐	No ☐	Non è noto ☐
In caso affermativo indicare:		
a) per quali dei seguenti organismi	esseri umani ☐ animali ☐ vegetali ☐ altro ☐	
b) le informazioni pertinenti di cui all'allegato III A, punto II. A. 11. d) e punto II. C. 2. i)		

4. *Descrizione dei metodi di identificazione e rilevazione*

a) Tecniche utilizzate per rilevare la presenza dell'OGM nell'ambiente
b) Tecniche utilizzate per identificare l'OGM

F. **Informazioni sull'emissione**

1. *Scopo dell'emissione (compresi eventuali benefici ambientali)*

2. *Il sito dell'emissione è diverso dall'habitat naturale o dall'ecosistema in cui l'organismo ospite o parentale è regolarmente usato, conservato o trovato?*

Sì ☐	No ☐
In caso affermativo, specificare	

3. *Informazioni relative all'emissione e alla zona circostante*

a) Ubicazione geografica (regione amministrativa e, se del caso, coordinate di riferimento)
b) Superficie del sito (in m^2) i) sito effettivo dell'emissione (m^2) ii) zona più ampia interessata all'emissione (m^2)
c) Vicinanza a biotopi riconosciuti internazionalmente o ad aree protette (comprese riserve di acqua potabile) che potrebbero essere colpiti
d) Flora e fauna, comprese colture, patrimonio zootecnico e specie migratorie che potrebbero interagire con l'OGM

4. *Metodo di emissione ed entità dell'operazione*

a) Quantità di OGM da emettere
b) Durata dell'operazione
c) Metodi e procedure per evitare e/o ridurre al minimo la diffusione degli OGM oltre il sito dell'emissione

5. *Breve descrizione delle condizioni ambientali medie (tempo, temperatura ecc.)*

6. *Informazioni su eventuali precedenti emissioni dello stesso OGM specialmente connesse con l'impatto potenziale dell'emissione sull'ambiente e sulla salute umana*

G. **Interazioni tra l'OGM e l'ambiente e impatto potenziale sull'ambiente, se significativamente diversi dall'organismo ospite o parentale**

1. *Nome degli organismi bersaglio (ove applicabile)*

i) Ordine e/o livello tassonomico superiore (per gli animali)
ii) Nome della famiglia (per i vegetali)
iii) Genere
iv) Specie
v) Sottospecie
vi) Ceppo
vii) Cultivar/linea di riproduzione
viii) Patovar
ix) Denominazione comune

2. *Meccanismo previsto e risultato dell'interazione tra gli OGM emessi e l'organismo bersaglio (ove applicabile)*

3. *Altre interazioni potenzialmente significative con organismi presenti nell'ambiente*

4. *È probabile che si verifichi una selezione dell'OGM dopo l'emissione, ad esempio un aumento della competitività, un aumento dell'invasività?*

Sì ☐	No ☐	Non è noto ☐
Fornire particolari		

5. *Tipi di ecosistema in cui potrebbe verificarsi una disseminazione dell'OGM a partire dal sito di emissione e nei quali l'OGM potrebbe insediarsi*

6. *Denominazione completa degli organismi non bersaglio che in maniera non deliberata (in relazione alla natura dell'ambiente ricevente) potrebbero essere gravemente danneggiati dall'emissione dell'OGM*

i) Ordine e/o livello tassonomico superiore (per gli animali)
ii) Nome della famiglia (per i vegetali)
iii) Genere
iv) Specie
v) Sottospecie
vi) Ceppo
vii) Cultivar/linea di riproduzione
viii) Patovar
ix) Denominazione comune

7. *Probabilità di scambi genetici in vivo*

a) dall'OGM ad altri organismi nell'ecosistema di emissione
b) da altri organismi all'OGM
c) Probabili conseguenze del trasferimento di geni

8. *Indicare i risultati pertinenti (se disponibili) di studi relativi al comportamento, alle caratteristiche dell'OGM e al suo impatto sull'ambiente, realizzati in ambienti naturali simulati (per esempio microcosmi, ecc.)*

9. *Possibili interazioni ambientali significative con processi biogeochimici (se diverse dall'organismo ospite o parentale)*

H. **Informazioni sul monitoraggio**

1. *Metodi per il monitoraggio degli OGM*

2. *Metodi per il monitoraggio degli effetti sull'ecosistema*

3. *Metodi per rilevare il trasferimento dall'OGM ad altri organismi del materiale genetico conferito*

4. *Superficie della zona da monitorare (m^2)*

5. *Durata del monitoraggio*

6. *Frequenza del monitoraggio*

I. **Informazioni sul periodo successivo all'emissione e sul trattamento dei rifiuti**

1. *Trattamento del sito dopo l'emissione*

2. *Trattamento degli OGM dopo l'emissione*

3. a) Tipo e quantità di rifiuti prodotti

3. b) Trattamento dei rifiuti

J. **Informazioni sui piani di intervento in caso di emergenza**

1. *Metodi e procedure di controllo della disseminazione degli OGM in caso di diffusione imprevista*

2. *Metodi di rimozione degli OGM dalle zone potenzialmente colpite*

3. *Metodi di eliminazione o disinfezione per piante, animali, suoli, ecc., eventualmente esposti durante o dopo la diffusione*

4. *Piani per la protezione della salute umana e dell'ambiente nel caso in cui insorgessero effetti non desiderati*

PARTE 2

MODELLO PER LA SINTESI DELLE NOTIFICHE RELATIVE ALL'EMISSIONE DI PIANTE SUPERIORI GENETICAMENTE MODIFICATE (ANGIOSPERME E GIMNOSPERME)

A. Informazioni generali

1. *Informazioni riguardanti l'atto di notifica*

a) Numero di notifica
b) Data di ricezione della notifica
c) Titolo del progetto
d) Periodo previsto per l'emissione

2. *Notificante*

Nome dell'istituto o della società

3. *Il notificante prevede la stessa emissione di piante geneticamente modificate in altra località, all'interno o all'esterno della Comunità (a norma dell'articolo 6, paragrafo 1)?*

Sì ☐	No ☐
In caso affermativo, inserire i codici dei paesi in questione	

4. *La stessa pianta geneticamente modificata è stata oggetto di una notifica da parte dello stesso notificante in vista dell'emissione in altra località, all'interno o all'esterno della Comunità?*

Sì ☐	No ☐
In caso affermativo, indicare il numero di notifica:	

B. Informazioni sulla pianta geneticamente modificata

1. *Identità della pianta ospite o parentale*

a) Nome della famiglia
b) Genere
c) Specie
d) Sottospecie (ove applicabile)
e) Cultivar/linea di riproduzione (ove applicabile)
f) Denominazione comune

2. *Descrizione dei tratti e caratteristiche introdotti o modificati, compresi geni marcatori e precedenti modificazioni*

3. *Tipo di modificazione genetica*

a) Inserzione di materiale genetico
b) Delezione di materiale genetico
c) Sostituzione di basi
d) Fusione cellulare
e) Altro (specificare)

4. *In caso di inserzione di materiale genetico, indicare l'origine e la funzione desiderata di ciascun frammento costitutivo della regione da inserire*

5. *In caso di delezione o altra modificazione di materiale genetico, fornire informazioni sulla funzione delle sequenze soppresse o modificate*

6. *Breve descrizione del metodo utilizzato per effettuare la modificazione genetica*

7. *Se la pianta ospite o parentale appartiene a una specie di albero forestale, indicare le modalità e la portata della disseminazione e i fattori specifici che influiscono sulla disseminazione*

C. **Informazioni relative all'emissione sperimentale**

1. *Scopo dell'emissione (compresa ogni informazione disponibile al momento): scopi agronomici, test di ibridazione, modifica della capacità di sopravvivenza o della disseminazione, test degli effetti su organismi bersaglio e non bersaglio*

2. *Ubicazione geografica del sito di emissione*

3. *Superficie del sito (in m^2)*

4. *Informazioni su eventuali precedenti emissioni della stessa pianta geneticamente modificata specificamente connesse con l'impatto potenziale dell'emissione sull'ambiente e sulla salute umana*

D. **Sintesi del potenziale impatto ambientale dovuto all'emissione delle piante geneticamente modificate ai sensi dell'allegato II, punto D2 della direttiva 2001/18/CE**

Precisare in particolare se i caratteri introdotti possano conferire direttamente o indirettamente un vantaggio selettivo in ambienti naturali; indicare anche ogni beneficio significativo previsto per l'ambiente

E. **Breve descrizione delle eventuali misure adottate dal notificante per il controllo del rischio, compreso l'isolamento previsto per limitare la dispersione, ad esempio il monitoraggio e proposte di monitoraggio per la fase successiva alla raccolta**

F. **Sintesi degli studi sul campo previsti per ottenere nuovi dati circa l'impatto dell'emissione sull'ambiente e sulla salute umana (ove opportuno)**

DECISIONE N. 2/2002 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ROMANIA

del 14 maggio 2002

che adotta le modalità e le condizioni per la partecipazione della Romania al programma comunitario Fiscalis

(2002/814/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra [1],

visto il protocollo aggiuntivo [2] dell'accordo europeo concernente la partecipazione della Romania a programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, la Romania può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in diversi settori.

(2) L'articolo 1 prevede la possibilità di partecipare ad attività comunitarie diverse da quelle elencate.

(3) Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Romania alle attività di cui all'articolo 1,

DECIDE:

Articolo 1

La Romania partecipa al programma comunitario Fiscalis (in seguito denominato il «programma») secondo le modalità e le condizioni definite negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la durata residua del programma. Tuttavia, qualora la Comunità decidesse di estenderne la durata senza apportare sostanziali modifiche al programma, anche la presente decisione può essere estesa di conseguenza ed in modo automatico, a condizione di non essere denunciata da almeno una delle parti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2002.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

M. GEOANA

[1] GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.
[2] GU L 317 del 30.12.1995, pag. 40.

ALLEGATO I

MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA ROMANIA AL PROGRAMMA FISCALIS

1. Come enunciato nell'articolo 7 della decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 1998, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis) ([1]), la partecipazione della Romania al programma Fiscalis (in seguito denominato: il «programma») si conforma a quanto stabilito nell'accordo europeo, nel protocollo aggiuntivo e nella misura in cui la normativa comunitaria sull'imposizione indiretta lo consenta. Di conseguenza, la partecipazione della Romania alle attività del programma è soggetta alle seguenti condizioni:
   — le attività di cui all'articolo 4 (sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, manuali e guide) sono permesse nella misura in cui la normativa comunitaria sull'imposizione indiretta lo consenta,
   — le attività di cui all'articolo 5, paragrafi 1 (scambi di funzionari) e 2 (seminari) come pure quelle di cui all'articolo 6 (azione comune di formazione) sono consentite alle condizioni stabilite in detti articoli,
   — le attività di cui all'articolo 5, paragrafo 3 (controlli multilaterali) non sono ammesse, in quanto il quadro giuridico della Comunità concernente la cooperazione in questo settore, ai sensi della direttiva 77/799/CEE ([2]) e del regolamento (CEE) n. 218/1992 ([3]), si applica esclusivamente agli Stati membri dell'Unione europea.

2. Le modalità e le condizioni per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande di partecipazione a seminari e a scambi concernenti funzionari della Romania sono quelle applicabili ai funzionari delle quindici amministrazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione europea.

3. L'allegato II stabilisce il contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea che la Romania è tenuta a versare all'inizio di ogni anno finanziario per coprire i costi derivanti dalla sua partecipazione al programma, dal 2001 al 2002. Il comitato di associazione è autorizzato, all'occorrenza, ad adattare detto contributo conformemente ai principi stabiliti nell'articolo 110, paragrafo 2, dell'accordo europeo tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra.

4. I rappresentanti della Romania parteciperanno in qualità di osservatori, limitatamente ai punti di loro pertinenza, al comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione n. 888/98/CE. Tale comitato si riunisce senza la presenza dei rappresentanti della Romania per gli altri punti come pure per le votazioni.

5. Gli Stati membri dell'Unione europea e la Romania si adopereranno per favorire, nell'ambito delle disposizioni in vigore, la libertà di circolazione e di residenza di tutte le persone aventi diritto ad accedere al programma e che viaggiano tra la Romania e gli Stati membri dell'Unione europea per partecipare alle attività contemplate dalla decisione.

6. Ferme restando le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti delle Comunità europee riguardo al controllo e alla valutazione del programma ai sensi della decisione n. 888/98/CE, la partecipazione della Romania al programma sarà oggetto di controllo costante su base congiunta da parte della Romania e della Commissione. La Romania sottoporrà alla Commissione le necessarie relazioni e prenderà parte ad altre attività specifiche stabilite dalla Comunità nello stesso contesto.

7. La lingua utilizzata nelle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e negli altri aspetti amministrativi relativi al programma sarà una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

8. La Comunità e la Romania possono porre fine alle attività di cui alla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. Le attività in corso al momento della cessazione del programma continueranno fino a completamento alle condizioni stabilite nella presente decisione.

([1]) GU L 126 del 28.4.1998, pag. 1.
([2]) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
([3]) GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.

ALLEGATO II

IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA ROMANIA AL PROGRAMMA FISCALIS

1. Il contributo finanziario della Romania sarà aggiunto all'importo disponibile annualmente nel bilancio generale dell'Unione europea per stanziamenti di impegno al fine di far fronte agli obblighi finanziari della Commissione determinati dai lavori concernenti l'applicazione, la gestione e lo svolgimento del programma Fiscalis (in seguito denominato: il «programma»).

2. Il contributo finanziario è stato calcolato considerando un'indennità media giornaliera di 146 EUR e un'indennità di viaggio media di 695 EUR a copertura dei costi sostenuti per la partecipazione a seminari e scambi. Per il calcolo del contributo finanziario si stima che la Romania parteciperà a quindici seminari e venticinque scambi all'anno in media. Il contributo finanziario può essere adattato all'inizio di ogni anno al fine di tener conto dell'effettivo numero di attività alle quali la Romania intende partecipare durante l'anno. L'adattamento avverrà in forma di richiesta di fondi che la Romania riceverà dalla Commissione come indicato al punto 6.

3. Il contributo della Romania sarà di 109 638 EUR per ogni anno di partecipazione salvo diverso calcolo ai sensi del punto 2. Di questo importo, 7 173 EUR serviranno a coprire i costi supplementari di natura amministrativa inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Romania.

4. La Romania coprirà i costi supplementari annuali di natura amministrativa di cui al punto 3 attingendo al proprio bilancio nazionale.

5. La Romania pagherà il 50 % del restante costo annuale della propria partecipazione, attingendo al proprio bilancio nazionale del 2001, il 60 % per il 2002.

   Fatte salve le procedure separate di programmazione Phare, il restante 50 % sarà coperto dall'assegnazione annuale Phare per la Romania del 2001, a condizione che i pertinenti stanziamenti di bilancio siano disponibili, il 40 % per il 2002. I fondi Phare richiesti saranno trasferiti alla Romania mediante convenzioni di finanziamento separate. Unitamente alla parte proveniente dal bilancio statale della Romania, tali fondi costituiranno il contributo nazionale della Romania, che verrà utilizzato per i pagamenti relativi alle richieste annuali di fondi presentate dalla Commissione.

6. Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale dell'Unione europea [1] si applicherà, in particolare, alla gestione del contributo della Romania.

   All'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione invierà alla Romania una o più richieste di fondi corrispondenti al suo contributo ai costi previsto per le attività dell'anno in corso. Il contributo sarà espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

   La Romania pagherà il proprio contributo conformemente alle richieste di fondi:

   — per la parte finanziata dal proprio bilancio nazionale, entro tre mesi dalla richiesta di fondi,

   — per la parte finanziata da Phare, entro trenta giorni dall'invio dei pertinenti fondi Phare al paese in questione.

   L'eventuale ritardo nel versamento del contributo darà luogo al pagamento, da parte della Romania, di interessi sull'importo scoperto, da calcolarsi a partire dalla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

7. Le indennità giornaliere si applicano a tutti i partecipanti al programma e sono determinate dalla Commissione per ciascun paese. All'inizio di ogni anno la Commissione verserà alla Romania un primo acconto di bilancio. Un secondo acconto può essere versato a metà anno in funzione dell'effettiva partecipazione della Romania alle attività del programma, come pure della partecipazione prevista per il resto dell'anno. Il dipartimento rumeno interessato utilizzerà tali acconti per l'acquisto dei titoli di viaggio ed il versamento delle indennità giornaliere per i partecipanti rumeni.

8. Le spese di viaggio e di trasferta sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Romania per la partecipazione come osservatori ai lavori del comitato di cui al punto 4 dell'allegato I sono rimborsate dalla Commissione alle stesse modalità degli Stati membri dell'Unione europea.

---

[1] GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

DECISIONE N. 1/2002 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LITUANIA

del 18 giugno 2002

che adotta le modalità e le condizioni generali per la partecipazione della Repubblica di Lituania ai programmi comunitari

(2002/815/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra [1], in particolare l'articolo 110,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 110 dell'accordo europeo e dell'allegato XX di tale accordo, la Lituania può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in una vasta gamma di settori. Possono inoltre essere aggiunti altri settori di competenza comunitaria.

(2) A norma del suddetto articolo 110, il Consiglio di associazione dovrebbe stabilire le modalità e le condizioni della partecipazione della Lituania a dette attività.

(3) Le condizioni specifiche di partecipazione a ciascun programma comunitario, comprese le implicazioni finanziarie, dovrebbero essere stabilite dalla Commissione delle Comunità europee con le autorità competenti della Lituania,

DECIDE:

Articolo 1

La Lituania può partecipare a tutti i programmi comunitari accessibili ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, ai sensi delle disposizioni che adottano tali programmi.

Articolo 2

La Lituania contribuisce finanziariamente al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti della Lituania possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Lituania contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Ai progetti e alle iniziative presentati dai partecipanti della Lituania si applicano, per quanto possibile, le condizioni, le regole e le procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

La Commissione e le autorità competenti della Lituania stabiliscono le modalità e le condizioni specifiche per la partecipazione della Lituania a ciascun programma comunitario, compreso il contributo finanziario. Qualora la Lituania chieda un'assistenza comunitaria esterna ai sensi del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale [2], dette modalità e condizioni specifiche possono essere stabilite mediante un protocollo di finanziamento.

Articolo 6

La presente decisione si applica per un periodo indeterminato.

Essa può essere denunciata da ciascuna delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi.

Articolo 7

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione e, successivamente, con scadenza triennale, il Consiglio di associazione può riesaminare l'attuazione della presente decisione sulla base dell'effettiva partecipazione della Lituania ad uno o più programmi comunitari.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 giugno 2002.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

[1] GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3.

[2] GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2002

che modifica la decisione 1999/187/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia»

[notificata con il numero C(2002) 3771]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2002/816/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

sentito il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2002/524/CE [3], la Commissione ha imposto alla Repubblica ellenica una rettifica finanziaria per carenze constatate nel sistema di controllo nel settore dei seminativi per gli esercizi finanziari dal 1996 al 1999. Poiché le stesse carenze erano state rilevate in precedenza, una rettifica finanziaria analoga va imposta anche per l'esercizio 1995. A tale scopo è necessario modificare la decisione 1999/187/CE della Commissione, del 3 febbraio 1999, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», modificata da ultimo dalla decisione 2000/448/CE.

(2) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie da trarre nel corso di una successiva liquidazione dei conti per quanto riguarda aiuti nazionali o infrazioni le cui procedure, avviate ai sensi degli articoli 88 e 226 del trattato o CE, sono attualmente in corso o si sono concluse dopo il 15 maggio 2002.

(3) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione trarrà, nel corso di una successiva liquidazione dei conti, da indagini in corso alla data della presente decisione, da irregolarità ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 o da sentenze della Corte di giustizia sulle cause pendenti alla data del 15 maggio 2002 e relative a questioni oggetto della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti dell'allegato della decisione 1999/187/CE riguardanti la Repubblica ellenica sono sostituite dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'importo supplementare di - 1 827 922 367 GRD indicato al punto 3 dell'allegato e imputato dalla presente decisione va contabilizzato tra le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione [4] a titolo del mese di agosto 2002.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.
[2] GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.
[3] GU L 170 del 29.6.2002, pag. 77.
[4] GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

ALLEGATO

GRECIA

Spese a carico del FEAOG, sezione «garanzia» Esercizio: 1995	GRD
1. **Spese riconosciute**	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	760 186 802 122
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	14 056 031 234
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	0
d) Spese dichiarate, già oggetto di una decisione di liquidazione	0
e) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d)	774 242 833 356
f) Spese non riconosciute	– 26 082 443 724
g) Totale delle spese riconosciute (e + f)	748 160 389 632
2. **Spese imputate**	
a) Spese imputate al presente esercizio	758 830 725 324
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	14 056 031 234
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	0
d) Spese imputate al presente esercizio, già oggetto di una decisione di liquidazione	0
e) Spese imputate a titolo di un esercizio ulteriore	0
f) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d + e)	772 886 756 558
3. **Disponibilità finanziarie (2f – 1g)**	24 726 366 926